

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 118

47° anno

23 aprile 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 747/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ Regolamento (CE) n. 748/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento 3
- ★ Regolamento (CE) n. 749/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante misure transitorie concernenti il latte alimentare prodotto in Estonia 5
- ★ Regolamento (CE) n. 750/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2273/93 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea 6
- ★ Regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all'Unione europea 19
- ★ Regolamento (CE) n. 752/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante misure transitorie nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia 21
- ★ Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ⁽¹⁾ 23
- ★ Regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 32

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 755/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)	34
★ Regolamento (CE) n. 756/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, relativo alla sospensione della pesca del gamberetto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	35
Regolamento (CE) n. 757/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	36
Regolamento (CE) n. 758/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	43
Regolamento (CE) n. 759/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	44

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/372/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative a taluni prodotti in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1308]**

45

2004/373/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1309]**

49

2004/374/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che sospende la commercializzazione e l'importazione di coppette di gelatina contenenti gli additivi alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407 bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 e/o E 418 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1401]**

70

2004/375/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la decisione 2003/526/CE con riguardo all'inclusione della Slovacchia tra gli Stati membri cui si applicano alcune misure di controllo concernenti la peste suina classica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1389]**

72

2004/376/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 1970:2000 «Letti regolabili per disabili — Requisiti e metodi di prova» in applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1290]**

76

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 292 del 30.10.1998)	78
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999)	78
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 264 del 18.10.2000)	79
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001)	79
Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2004 della Commissione, del 15 aprile 2004, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori) (GU L 108 del 16.4.2004)	80

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	106,4
	204	39,0
	212	120,5
	999	88,6
0707 00 05	052	139,9
	068	128,2
	096	93,3
	999	120,5
0709 90 70	052	93,3
	204	69,1
	999	81,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	61,5
	204	42,7
	212	102,8
	220	40,7
	400	42,5
	600	43,1
	624	61,9
	999	56,5
0805 50 10	400	48,2
	999	48,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,1
	400	112,5
	404	72,4
	508	64,7
	512	74,8
	524	57,7
	528	71,8
	720	83,5
	804	105,7
	999	80,8
0808 20 50	388	71,5
	512	83,4
	524	80,8
	528	69,5
	720	67,0
	999	74,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 748/2004 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3 e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che, nel caso dei contingenti per i quali il numero di domande è limitato, le domande di titolo possono riguardare quantitativi uguali a quelli disponibili per il periodo. L'esperienza acquisita ha dimostrato che tale circostanza si verifica nel caso dei contingenti di cui all'allegato I.F del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(2) Nel quadro dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾, taluni formaggi svizzeri beneficiano di riduzioni dei dazi doganali per l'importazione nella Comunità se rispondono a determinate condizioni in materia di composizione e periodo di maturazione. A seguito di una modifica delle specifiche di taluni formaggi, le autorità elvetiche hanno chiesto un adeguamento della descrizione degli stessi. È opportuno, pertanto, adeguare la descrizione in questione di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾.

(3) Il capo I del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 verte su contingenti suddivisi in parti uguali in due semestri, che iniziano nel gennaio e nel luglio di ogni anno. In vista dell'allargamento del 1° maggio 2004, il regolamento (CE) n. 50/2004 prevede per il mese di maggio del 2004 un'apertura eccezionale dei contingenti d'importazione per consentire agli operatori dei nuovi Stati membri di partecipare ai contingenti comunitari a partire da tale data.

(4) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per consentire l'attuazione del regolamento (CE) n. 50/2004, è opportuno ammettere una deroga alle disposizioni di tale articolo e consentire la presentazione delle domande dal 1° al 10 maggio 2004.

(5) L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che la validità dei titoli d'importazione non possa oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato. L'applicazione di tale disposizione limiterebbe al 30 giugno 2004 la validità dei certificati rilasciati nel mese di maggio 2004 e potrebbe determinarne il mancato utilizzo a causa di una validità troppo breve. È opportuno pertanto derogare alle disposizioni dell'articolo in questione, prevedendo per i certificati una validità di 150 giorni a decorrere dalla data di rilascio degli stessi.

(6) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

a) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), f), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.»;

b) all'allegato II.D, i dati relativi al codice della nomenclatura combinata ex 0406 90 18 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9).

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli di importazione possono essere presentate dal 1° al 10 maggio 2004 per i contingenti corrispondenti al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, di cui agli allegati I.A, I.B, punti 5 e 6, I.F e I.H.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la validità dei titoli d'importazione rilasciati nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 può oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato. La validità dei certificati è di 150 giorni a decorrere dalla data effettiva in cui sono rilasciati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ex 0406 90 18	Fromage fribourgeois (3), Vacherin Mont d'Or e Tête-de-Moine, aventi un tenore minimo di grassi, in peso, pari al 45 % della sostanza secca e una maturazione: — di almeno due mesi per quanto concerne il Fromage fribourgeois, — di almeno 17 giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or, — di almeno 75 giorni per quanto concerne il Tête de Moine.	esenzione»
----------------	--	------------

REGOLAMENTO (CE) N. 749/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2004
recante misure transitorie concernenti il latte alimentare prodotto in Estonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Oltre il 90 % del latte alimentare prodotto in Estonia presenta un tenore di materia grassa del 2,5 %, che lo rende non conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare ⁽¹⁾.
- (2) Per favorire la transizione verso la piena attuazione del regolamento (CE) n. 2597/97, occorre pertanto adottare misure transitorie che consentano la fornitura e la vendita in Estonia del latte ivi prodotto con un tenore di materia grassa pari al 2,5 %.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97, il latte alimentare prodotto in Estonia con un tenore di materia grassa del 2,5 % può essere fornito e ceduto in Estonia conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

REGOLAMENTO (CE) N. 750/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2273/93 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, devono essere stabiliti, per questi nuovi Stati membri, i centri d'intervento di cui al regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i centri d'intervento per i cereali ⁽¹⁾.

- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2273/93 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 207, del 18.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2003 (GU L 265, del 16.10.2003, pag. 23).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato come segue:

1) i titoli sono sostituiti dai seguenti:

«ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

1. El signo + significa que el lugar indicado se considera centro de intervención para el cereal en cuestión.
2. El signo – significa que el lugar indicado no ha de considerarse centro de intervención para el cereal en cuestión.
1. Označení + znamená, že uvedené místo je považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.
2. Označení – znamená, že uvedené místo není považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.
1. Tegnet + angiver, at det anførte sted betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.
2. Tegnet – angiver, at det anførte sted ikke betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.
1. Das Zeichen + bedeutet, daß der angegebene Ort als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.
2. Das Zeichen – bedeutet, daß der angegebene Ort nicht als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.
1. Märke + nätab, et tähistatud piirkonda käsitletakse nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.
2. Märke – nätab, et tähistatud piirkonda ei käsitleta nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.
1. Το σημείο + καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.
2. Το σημείο – καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος δεν θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.
1. The sign + indicates that the location shown is treated as an intervention centre for the cereal in question.
2. The sign – indicates that the location shown is not to be treated as an intervention centre for the cereal in question.
1. Le signe + précise que le lieu indiqué est considéré comme centre d'intervention pour la céréale en cause.
2. Le signe – précise que le lieu indiqué n'est pas à considérer comme centre d'intervention pour la céréale en cause.
1. Il segno + significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa.
2. Il segno – significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.
1. Zīme + norāda uz to, ka šī vieta uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.
2. Zīme – norāda uz to, ka šī vieta nav uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.
1. Ženklas + nurodo, kad tam tikri produktai yra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.
2. Ženklas – nurodo, kad tam tikri produktai nėra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.
1. A + jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából intervenció központnak minősül.
2. A – jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából nem minősül intervenció központnak.
1. Het teken + geeft aan, dat deze plaats interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.
2. Het teken – geeft aan, dat deze plaats geen interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.
1. Znak + oznacza, że wskazane miejsce traktuje się jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.
2. Znak – oznacza, że wskazanego miejsca nie należy traktować jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.
1. O sinal + significa que a localidade indicada é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.
2. O sinal – significa que a localidade indicada não é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.
1. Znamienko + označuje, že uvedené miesto sa považuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.
2. Znamienko – označuje, že uvedené miesto sa nepovažuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.

1. Znak + pomeni, da se prikazana lokacija šteje za intervencijski center za zadevno žito.
2. Znak – pomeni, da se prikazana lokacija ne šteje za intervencijski center za zadevno žito.
1. Merkki + ilmaisee, että mainittu paikka on kyseisen viljan interventiokeskus.
2. Merkki – ilmaisee, että mainittu paikka ei ole kyseisen viljan interventiokeskus.
1. Tecknet + indikerar att platsen används för intervention av det aktuella spannmålsslaget.
2. Tecknet – indikerar att platsen inte används för intervention av det aktuella spannmålsslaget.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Centros de intervención	Trigo blando	Centeno	Cebada	Trigo duro	Maíz	Sorgo
Intervenční centrum	Pšenice setá	Žito	Ječmen	Pšenice tvrdá	Kukurice	Čirok
Interventionscentre	Blød hvede	Rug	Byg	Hård hvede	Majs	Sorghum
Interventionsort	Weichweizen	Roggen	Gerste	Hartweizen	Mais	Sorghum
Sekkumiskeskus	Harilik nisu	Rukis	Oder	Kõva nisu	Mais	Sorgo
Κέντρα παρεμβάσεως	Σίτος μαλακός	Σικαλίσ	Κριθή	Σίτος σκληρός	Αραβόσιτος	Σόργο
Intervention centres	Common wheat	Rye	Barley	Durum wheat	Maize	Sorghum
Centres d'intervention	Froment tendre	Seigle	Orge	Froment dur	Mais	Sorgho
Centri di intervento	Frumento tenero	Segala	Orzo	Frumento duro	Granturco	Sorgo
Intervences centri	Mikstie kvieši	Rudzi	Mieži	Cietie kvieši	Kukurūza	Sorgo
Intervencinis centras	Paprastieji kviečiai	Rugiai	Miežiai	Kietieji kviečiai	Kukurūzai	Sorgas
Intervenció központok	Búza	Rozs	Árpa	Durumbúza	Kukorica	Cirok
Interventiecentrum	Zachte tarwe	Rogge	Gerst	Durum tarwe	Mais	Sorgho
Centrum interwencji	Pszenica zwyczajna	Żyto	Jęczmień	Pszenica durum	Kukurydza	Sorgo
Centros de intervenção	Trigo mole	Centeio	Cevada	Trigo duro	Milho	Sorgo
Intervenčné centrum	Pšenica obyčajná	Raž	Jačmeň	Pšenica tvrdá	Kukurica	Cirok
Intervencijski center	Navadna pšenica	Rž	Ječmen	Trda pšenica	Koruzza	Sirek
Interventiokeskus	Tavallinen vehnä	Ruis	Ohra	Durumvehnä	Maissi	Durra
Interventionsort	Vete	Råg	Korn	Durumvete	Majs	Sorgum

2) sono aggiunti i seguenti centri di intervento:

1	2	3	4	5	6	7
«ČESKÁ REPUBLIKA						
Středočeský kraj						
Mělník	+	–	+	–	+	–
Lysá n. L.	+	–	–	–	–	–
Městec Kralové	+	–	–	–	–	–
Kolín	+	–	+	–	+	–
Zdislavice	+	–	–	–	–	–
Týnec n. S.	+	–	+	–	–	–
Milín	+	–	+	–	–	–
Beroun	+	–	–	–	–	–
Rakovník	+	–	–	–	–	–
Slaný	+	–	–	–	–	–
Kněžmost	+	+	+	–	–	–
Jihočeský kraj						
Tábor	+	–	+	–	+	–
Jarošov n. Než.	+	–	–	–	–	–
Dynín	+	–	+	–	–	–
Kaplice	+	–	–	–	–	–
Strunkovice n. Bl.	+	–	+	–	–	–
Písek	+	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
Plzeňský kraj						
Horažďovice	+	–	–	–	–	–
Blovice	+	–	+	–	+	–
Domažlice	+	–	–	–	–	–
Planá	+	–	+	–	–	–
Kaznějov	+	–	+	–	–	–
Karlovarský kraj						
Karlovy Vary	+	–	–	–	–	–
Cheb	+	–	–	–	–	–
Ústecký kraj						
Černovice	+	–	–	–	–	–
Dobroměřice	+	–	+	–	+	–
Lovosice	+	–	–	–	–	–
Liberecký kraj						
Mimoň	+	–	–	–	–	–
Královhradecký kraj						
Ostoměř	+	–	–	–	–	–
Říkov	+	–	+	–	–	–
Pardubický kraj						
Pardubice	+	–	+	–	+	–
Polička	+	–	+	–	–	–
Žamberk	+	–	+	–	–	–
Kraj Vysočina						
Havlíčkův Brod	+	–	+	–	–	–
Pelhřimov	+	+	+	–	–	–
Krahulov	+	–	+	–	–	–
Mor. Budějovice	+	–	–	–	+	–
Křižanov	+	–	–	–	–	–
Jihomoravský kraj						
Hodonice	+	–	–	–	+	–
Ivančice	+	–	+	–	–	–
Boskovice	+	–	–	–	–	–
Slavkov	+	–	–	–	–	–
Rohatec	+	–	–	–	+	–
Hustopeče	+	–	+	–	+	–
Olomoucký kraj						
Zábřeh	+	–	+	–	–	–
Šternberk	+	+	+	–	+	–
Prostějov	+	–	+	–	–	–
Zlínský kraj						
Uherský Brod	+	–	+	–	–	–
Kroměříž	+	–	–	–	+	–
Valašské Meziříčí	+	–	+	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
Moravskoslezský kraj						
Bruntál	+	–	–	–	–	–
Opava	+	–	+	–	+	–
Studénka	+	–	–	–	–	–
EESTI						
Tartu	+	–	+	–	–	–
Viljandi	–	–	+	–	–	–
Tamsalu	+	+	+	–	–	–
Keila	+	–	+	–	–	–
Taebla	–	–	+	–	–	–
LATVIJA						
Bauska	+	–	–	–	–	–
Daugavpils	+	–	+	–	–	–
Dobele	+	–	+	–	–	–
Jēkabpils	+	–	+	–	–	–
Jelgava	+	–	–	–	–	–
Rīga	+	–	+	–	–	–
Stende	–	–	+	–	–	–
Valmiera	+	–	+	–	–	–
Liepāja	+	–	+	–	–	–
LIETUVA						
Alytus	+	–	–	–	–	–
Jonava	+	+	+	–	–	–
Joniškis	+	–	+	–	–	–
Kaunas	+	–	+	–	–	–
Kėdainiai	+	–	+	–	–	–
Kretinga	+	–	+	–	–	–
Marijampolė	+	–	–	–	–	–
Plungė	+	–	+	–	–	–
Panevėžys	+	–	+	–	–	–
Rokiškis	+	–	+	–	–	–
Šiauliai	+	–	+	–	–	–
Švenčionėliai	+	–	+	–	–	–
Tauragė	+	–	+	–	–	–
Vievis	+	–	+	–	–	–
MAGYARORSZÁG						
Kaposvár	+		+		+	
Békéscsaba	+		+		+	
Orosháza	+				+	
Mezőkovácsháza	+				+	
Berettyóújfalu	+				+	

1	2	3	4	5	6	7
Karcag	+		+		+	+
Enying	+				+	
Tamási	+				+	
Jászapáti	+		+		+	
Mohács	+		+		+	
Nyíregyháza	+		+		+	
Székesfehérvár	+		+		+	
Szarvas	+				+	
Szekszárd	+				+	
Bácsbokod	+				+	
Mezőkövesd	+		+		+	
Kőrösladány	+				+	
Nagykanizsa	+		+		+	
Mosonmagyaróvár	+				+	
Paks	+		+		+	
Szentlőrinc	+			+	+	
Tab	+				+	
Dombóvár	+				+	
Hódmezővásárhely	+		+	+	+	
Encs	+				+	
Hajdúnánás	+				+	
Sárbogárd	+				+	
Makó	+				+	
Marcali	+				+	
Kál	+				+	
Bábolna	+				+	
Győr	+				+	
Törökszentmiklós	+				+	
Zalaegerszeg	+				+	
Pápa	+		+		+	
Debrecen	+		+		+	
Pusztaszabolcs	+				+	
Cegléd	+				+	
Szombathely	+				+	
Tiszafüred	+				+	
Barcs	+				+	
Nagycenk	+				+	
Csorna	+		+		+	
Kalocsa	+				+	
Miskolc	+				+	
Szentes	+				+	
Szerencs	+		+		+	
Celldömök	+				+	

1	2	3	4	5	6	7
Nagyatád	+				+	
Kisvárd	+				+	
Szolnok	+				+	
Szatymaz	+				+	
Kunszentmárton	+				+	
Szabadszállás	+				+	
Nyírmeggyes	+				+	
Harkány	+				+	
Gyöngyös	+				+	
Somogybabod	+				+	
Nagykát	+				+	
Kecskemét	+	+	+		+	
Somogyvár	+				+	
Penyige	+				+	
Kiskunlacháza	+				+	
Sellye	+				+	
Vasvár	+		+		+	
Vásárosnamény	+				+	
Jánoshalma	+		+	+	+	
Aszód	+		+		+	
Tatabánya	+				+	
Budapest	+				+	
Balassagyarmat	+				+	
Devecser	+				+	
Türje	+				+	
Polgár	+				+	
Putnok	+				+	
POLSKA						
Dolnośląskie						
Bolesławiec	+		+		+	
Dzierżoniów	+					
Góra	+					
Legnica	+		+		+	
Lwówek Śląski	+					
Oleśnica	+		+			
Oława	+					
Strzelin	+		+		+	
Środa Śląska	+		+		+	
Trzebnica	+		+			
Wolów	+	+	+			
Wrocław	+		+		+	
Ząbkowice Śląskie	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7
Złotoryja	+		+			
Milicz	+					
Lubin	+					
Polkowice	+					
Świdnica	+		+		+	
Zgorzelec	+					
Głogów	+		+			
Kłodzko	+					
Jelenia Góra	+					
Jawor	+					
Lubuskie						
Międzyrzecz	+					
Świebodzin	+	+	+			
Sulęcín	+					
Strzelce Krajeńskie	+		+		+	
Gorzów Wielkopolski	+					
Żary	+					
Żagań	+					
Nowa Sól	+					
Zielona Góra	+		+		+	
Kujawsko-Pomorskie						
Inowrocław	+		+		+	
Mogilno	+					
Żnin	+					
Nakło	+					
Grudziądz	+		+			
Chełmno	+				+	
Wąbrzeźno	+		+			
Toruń	+					
Golub-Dobrzyń	+				+	
Radziejów	+		+			
Włocławek	+		+		+	
Aleksandrów Kujawski	+		+			
Bydgoszcz	+	+	+		+	
Świecie	+				+	
Tuchola		+	+			
Sępólno Krajeńskie	+					
Brodnica	+					
Rypin	+		+			
Lipno	+		+			
Wielkopolskie						
Koło	+	+	+			
Krotoszyn	+		+			

1	2	3	4	5	6	7
Szamotuły	+		+			
Grodzisk Wlkp.	+		+			
Kępno	+	+	+		+	
Konin	+		+		+	
Leszno	+		+		+	
Kościan	+					
Nowy Tomysł	+					
Złotów	+		+			
Piła	+	+				
Chodzież	+		+			
Pleszew	+		+		+	
Ostrów Wlkp.	+		+			
Środa Wlkp.	+		+			
Wągrowiec	+		+		+	
Oborniki	+		+			
Gostyń	+		+			
Rawicz	+					
Gniezno	+					
Poznań	+	+	+		+	
Łódzkie						
Kutno	+	+	+		+	
Pabianice	+		+			
Poddębice	+					
Radomsko	+	+	+		+	
Sieradz	+					
Brzeziny	+					
Mazowieckie						
Ciechanów	+		+			
Przasnysz	+		+			
Płock	+	+	+		+	
Garwolin	+					
Maków Mazowiecki	+					
Ostrołęka		+	+			
Mława	+					
Ostrów Mazowiecki	+	+				
Gostynin	+					
Sochaczew	+				+	
Płońsk	+					
Pułtusk	+					
Radom	+					
Lipsko			+			
Siedlce	+					
Sierpc	+					
Sokołów Podlaski	+	+			+	
Wyszków	+					
Warszawa	+					

1	2	3	4	5	6	7
Podkarpackie						
Jarosław	+	+				
Krosno						
Przeworsk	+					
Mielec	+					
Rzeszów	+		+		+	
Świętokrzyskie						
Kielce	+					
Pińczów	+					
Jędrzejów					+	
Busko-Zdrój			+			
Opatów	+		+			
Lubelskie						
Chełm	+					
Hrubieszów	+		+			
Świdnik	+		+			
Lublin	+		+			
Tomaszów Lub.	+		+		+	
Zamość	+					
Krasnystaw	+		+		+	
Łuków	+					
Radzyń Podlaski	+	+				
Małopolskie						
Tarnów	+					
Wadowice	+					
Kraków	+		+			
Wieliczka	+				+	
Opolskie						
Brzeg	+		+		+	
Namysłów	+		+			
Głubczyce	+		+		+	
Kędzierzyn-Koźle	+		+			
Kluczbork	+		+		+	
Nysa	+		+		+	
Prudnik	+		+		+	
Olesno	+					
Opole	+	+	+			
Strzelce Opolskie	+					
Śląskie						
Racibórz	+					
Lubliniec	+	+	+			
Tychy	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7
Podlaskie						
Bielsk Podlaski	+		+			
Białystok	+					
Grajewo	+				+	
Suwałki	+		+			
Warmińsko-Mazurskie						
Elbląg	+		+			
Braniewo	+				+	
Lidzbark Warmiński	+		+			
Kętrzyn	+					
Bartoszyce	+		+			
Giżycko	+					
Olsztyn	+		+			
Nidzica		+	+		+	
Działdowo	+					
Ostróda	+					
Iława	+					
Pisz			+			
Mrągowo	+					
Ełk	+					
Pomorskie						
Malbork	+		+		+	
Nowy Dwór Gdański	+		+			
Gdańsk	+					
Tczew	+		+			
Kwidzyn	+		+			
Chojnice	+					
Starogard Gdański	+		+		+	
Człuchów	+		+		+	
Wejherowo	+					
Lębork	+					
Słupsk	+	+	+			
Sztum	+					
Gdynia	+					
Zachodnio-Pomorskie						
Gryfice	+		+			
Kamień Pomorski	+					
Kołobrzeg	+					
Gryfino	+		+			
Koszalin	+	+	+			
Sławno	+		+			
Pyrzyce	+		+			
Myslibórz	+		+			

1	2	3	4	5	6	7
Choszczno	+		+			
Drawsko Pomorskie	+					
Świdwin	+		+			
Goleniów	+		+			
Stargard Szczeciński	+		+		+	
Szczecin	+		+			
Białogard	+					
Szczecinek	+		+			
Wałcz	+		+			
Łobez	+	+				
SLOVENSKO						
Bratislavský kraj						
Podunajské Biskupice	+	—	—	—	+	—
Malacky	+	—	—	—	—	—
Trnavský kraj						
Senica	+	—	+	—	+	—
Trnava	+	—	+	—	—	—
Sládkovičovo	+	—	—	—	—	—
Dunajská Streda	+	—	+	—	+	—
Nitriansky kraj						
Lužianky	+	—	+	—	+	—
Dvory nad Žitavou	+	—	—	—	+	—
Gbelce	+	—	+	—	+	—
Zemianska Olča	+	—	+	—	—	—
Želiezovce	+	—	—	—	—	—
Levice	+	—	+	—	+	—
Trenčiansky kraj						
Rybany	+	—	+	—	+	—
Nové Mesto nad Váhom	+	—	—	—	—	—
Prievidza	+	—	+	—	+	—
Banskobystrický kraj						
Breziny	+	—	—	—	—	—
Hontianske Nemce	+	—	+	—	+	—
Lučenec	+	—	—	—	—	—
Rimavská Sobota	+	—	+	—	+	—
Žilinský kraj						
Martin	+	—	—	—	—	—
Prešovský kraj						
Ľubotice	+	—	+	—	—	—
Bardejov	+	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
Košický kraj						
Spišské Vlachy	+	—	—	—	—	—
Čaňa	+	—	+	—	+	—
Trebišov	+	—	—	—	+	—
SLOVENIJA						
Ajdovščina	+	—	+	—	+	—
Celje	+	—	+	—	+	—
Črnci	—	—	+	—	+	—
Ljubljana	+	—	+	—	+	—
Maribor	+	—	+	—	+	—»

REGOLAMENTO (CE) N. 751/2004 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2004****che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), per poter applicare il principio della fissazione del fatto generatore del tasso di cambio il primo giorno del periodo rispetto al quale sono erogati determinati aiuti, appare opportuno, per quanto riguarda i regimi di sostegno per i quali il fatto generatore del tasso di cambio è fissato al 1° gennaio, fissare il fatto generatore per il 2004 alla data della loro adesione all'Unione europea.
- (2) È pertanto necessario derogare, per il 2004, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 ⁽³⁾, per quanto riguarda il tasso di cambio applicabile nei settori delle carni

bovine, ovine e caprine, delle colture energetiche e per le misure strutturali o ambientali. È necessario disporre che il fatto generatore del tasso di cambio da utilizzare nei nuovi Stati membri per i suddetti regimi di sostegno è fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003. Di conseguenza, il tasso di cambio deve essere fissato dalla Commissione in base alla media pro rata temporis dei tassi applicabili nel corso del mese precedente la data di entrata in vigore.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2004, in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2342/1999 e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore del tasso di cambio nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia è fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 per la conversione in moneta nazionale dei seguenti importi:

- a) gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98;
- b) gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾;
- c) gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio ⁽⁵⁾;
- d) l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽⁶⁾.

Il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel corso del mese di calendario precedente la data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 ed è fissato dalla Commissione nel corso del mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998 pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 752/2004 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2004****recante misure transitorie nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare misure transitorie per conseguire l'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre⁽¹⁾, ai trasformatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri produttori»).
- (2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre⁽²⁾, possono beneficiare degli aiuti alla trasformazione di paglie di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre, solo le fibre provenienti da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi per i quali sia stata presentata una domanda di aiuto per superfici per la campagna di commercializzazione considerata.
- (3) Di conseguenza, per i nuovi Stati membri produttori, le fibre di lino o di canapa ottenute da paglie prodotte prima della campagna 2004/2005 non possono beneficiare dell'aiuto.
- (4) Pertanto è necessario adottare le disposizioni di controllo adeguate al fine di garantire il rispetto di detta disposizione. Nei nuovi Stati membri produttori è opportuno pertanto prevedere che i primi trasformatori riconosciuti, nonché i primi trasformatori cui l'autorità competente non ha ancora concesso il riconoscimento a seguito del deposito della richiesta, comunichino agli organismi di

controllo nazionali le quantità di scorte di paglie e di fibre di lino e di canapa detenute all'inizio della campagna 2004/2005. È opportuno inoltre prevedere le verifiche che gli organismi di controllo dovranno effettuare ed accertarsi che sia istituito un sistema di sanzioni.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri produttori») i primi trasformatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 ed i primi trasformatori che abbiano presentato una richiesta di riconoscimento non ancora concesso dall'autorità competente comunicano, entro il 31 luglio 2004, all'autorità competente le scorte di paglie di lino, di paglie di canapa, di fibre di lino e di fibre di canapa in loro possesso al 30 giugno 2004.

2. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri produttori verificano sul posto l'esattezza delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 almeno presso il 50 % dei primi trasformatori di cui al paragrafo 1.

3. I nuovi Stati membri produttori stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di assenza di comunicazioni o di comunicazioni tardive, incomplete o false. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

4. I nuovi Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2005, la ricapitolazione delle quantità di scorte dei prodotti di cui al paragrafo 1 al 30 giugno 2004, se del caso adeguate a seguito delle verifiche di cui al paragrafo 2, nonché la ricapitolazione delle sanzioni applicate ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 753/2004 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2004****recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario adottare opportune disposizioni per lo svolgimento delle azioni statistiche individuali di cui all'articolo 2 della decisione n. 1608/2003/CE; tali azioni sono necessarie ai fini della produzione di statistiche comunitarie in materia di scienza, tecnologia e innovazione.
- (2) Il programma statistico comunitario costituisce il quadro di riferimento per la produzione di tutte le statistiche comunitarie e la decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 ⁽²⁾ ha fissato il programma di lavoro per la produzione e il miglioramento delle statistiche in materia di scienza e tecnologia per il periodo dal 2003 al 2007.
- (3) È necessario garantire la coerenza delle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia con le norme internazionali, tenendo conto delle attività svolte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali.
- (4) Nell'attuare la decisione n. 1608/2003/CE è opportuno prendere in considerazione il quadro normativo fissato dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽³⁾ in sede di definizione delle disposizioni relative all'accesso alle fonti amministrative e al segreto statistico.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

1. Nel campo di applicazione del presente regolamento rientrano le seguenti statistiche:

- a) statistiche su ricerca e sviluppo;
- b) statistiche sugli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo;
- c) statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche disaggregate per sesso e quelle relative alla mobilità delle risorse umane, statistiche sui brevetti, statistiche sui settori ad alta tecnologia e sui servizi ad elevata intensità di conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia.

Per le statistiche di cui alle lettere a) e b), gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza di produzione delle statistiche, i termini per la trasmissione dei dati, gli studi pilota destinati in particolare allo sviluppo di nuove variabili e le altre specifiche attività da intraprendere nonché il periodo di transizione sono definiti nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato.

Per i settori di cui alla lettera c), i dati necessari sono prevalentemente ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati disponibili a norma della sezione 3 dell'allegato.

2. Sulla base delle conclusioni delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE, gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza di produzione delle statistiche, i termini per la trasmissione dei dati, l'elenco degli studi pilota e gli altri aspetti di cui all'allegato del presente regolamento possono, all'occorrenza, essere periodicamente rivisti con la procedura stabilita dall'articolo 4 della stessa decisione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni attuative della decisione n. 1608/2003/CE con riguardo alle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia.

Articolo 3

Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti diverse, in particolare dalle rilevazioni campionarie, dalle fonti di dati amministrativi e da altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, in termini di qualità o di procedimenti di stima statistica, alle rilevazioni campionarie o alle fonti di dati amministrativi.

⁽¹⁾ GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Articolo 4

Per i settori statistici elencati nell'allegato valgono le definizioni e i concetti armonizzati contenuti nelle versioni più recenti del Manuale di Frascati, del Manuale di Canberra o in altre norme armonizzate.

Nella produzione delle statistiche gli Stati membri applicano tali definizioni e concetti armonizzati.

Le relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE fanno riferimento a tali definizioni e concetti e alle loro applicazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le variabili elencate nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato, servendosi dello schema di trasmissione uniforme definito dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con essi.

Articolo 6

La valutazione della qualità è effettuata dagli Stati membri e dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su richiesta di quest'ultima, le informazioni occorrenti per la valutazione della qualità delle statistiche indicate nell'allegato che sono necessarie per la presentazione della relazione prescritta dall'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

ALLEGATO

STATISTICHE IN MATERIA DI SCIENZA E TECNOLOGIA

*Sezione 1***Statistiche sulla ricerca e sviluppo**

1. È presentato qui di seguito l'elenco delle variabili statistiche che dovranno essere prodotte (con le relative disaggregazioni).

Codice		Tutti i settori	Per settore esecutore				
			Settore delle imprese	Settore dell'istruzione superiore	Settore delle amministrazioni pubbliche	Settore delle istituzioni private senza scopo di lucro	Osservazioni
1.11	Personale addetto alla R & S in numero di persone						
	Totale	1.11.0.0	1.11.0.1	1.11.0.2	1.11.0.3	1.11.0.4	
	Per mansione e sesso	1.11.1.0	1.11.1.1	1.11.1.2	1.11.1.3	1.11.1.4	In alternativa può essere fornita la disaggregazione per titolo di studio e sesso
	Per titolo di studio e sesso	1.11.2.0	1.11.2.1	1.11.2.2	1.11.2.3	1.11.2.4	In alternativa può essere fornita la disaggregazione per mansione e sesso
	Per attività economica (NACE)		1.11.3.1				
	Per disciplina scientifica e sesso			1.11.4.2	1.11.4.3		Ogni quattro anni
	Per regione (NUTS 2)	1.11.5.0	1.11.5.1	1.11.5.2	1.11.5.3	1.11.5.4	
	Per regione (NUTS 2) e sesso	1.11.6.0	1.11.6.1	1.11.6.2	1.11.6.3	1.11.6.4	Facoltativa
	Per attività economica (NACE) e sesso		1.11.7.1				Ogni quattro anni
1.12	Ricercatori in numero di persone						
	Totale	1.12.0.0	1.12.0.1	1.12.0.2	1.12.0.3	1.12.0.4	
	Per sesso	1.12.1.0	1.12.1.1	1.12.1.2	1.12.1.3	1.12.1.4	
	Per titolo di studio e sesso	1.12.2.0	1.12.2.1	1.12.2.2	1.12.2.3	1.12.2.4	Facoltativa
	Per attività economica (NACE) e sesso		1.12.3.1				Ogni quattro anni
	Per disciplina scientifica e sesso			1.12.4.2	1.12.4.3		Ogni quattro anni

Codice		Tutti i settori	Per settore esecutore				
			Settore delle imprese	Settore dell'istruzione superiore	Settore delle amministrazioni pubbliche	Settore delle istituzioni private senza scopo di lucro	Osservazioni
	Per regione (NUTS 2)	1.12.5.0	1.12.5.1	1.12.5.2	1.12.5.3	1.12.5.4	
	Per regione (NUTS 2) e sesso	1.12.6.0	1.12.6.1	1.12.6.2	1.12.6.3	1.12.6.4	Facoltativa
	Per classe di età e sesso			1.12.7.2	1.12.7.3		Facoltativa
	Per nazionalità e sesso			1.12.8.2	1.12.8.3		Facoltativa
1.13	Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno						
	Totale	1.13.0.0	1.13.0.1	1.13.0.2	1.13.0.3	1.13.0.4	Annualmente
	Per mansione	1.13.1.0	1.13.1.1	1.13.1.2	1.13.1.3	1.13.1.4	In alternativa può essere fornita la disaggregazione per titolo di studio
	Per titolo di studio	1.13.2.0	1.13.2.1	1.13.2.2	1.13.2.3	1.13.2.4	In alternativa può essere fornita la disaggregazione per mansione
	Per attività economica (NACE)		1.13.3.1				
	Per disciplina scientifica e sesso			1.13.4.2	1.13.4.3		Facoltativa
	Per regione (NUTS 2)	1.13.5.0	1.13.5.1	1.13.5.2	1.13.5.3	1.13.5.4	
	Per classe di addetti		1.13.6.1				Facoltativa per le classi di addetti 0 e 1-9
1.14	Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno						
	Totale	1.14.0.0	1.14.0.1	1.14.0.2	1.14.0.3	1.14.0.4	Annualmente
	Per sesso	1.14.1.0	1.14.1.1	1.14.1.2	1.14.1.3	1.14.1.4	Facoltativa
	Per titolo di studio	1.14.2.0	1.14.2.1	1.14.2.2	1.14.2.3	1.14.2.4	Facoltativa

Codice		Tutti i settori	Per settore esecutore				
			Settore delle imprese	Settore dell'istruzione superiore	Settore delle amministrazioni pubbliche	Settore delle istituzioni private senza scopo di lucro	Osservazioni
	Per attività economica (NACE)		1.14.3.1				
	Per disciplina scientifica e sesso			1.14.4.2	1.14.4.3		Facoltativa
	Per regione (NUTS 2)	1.14.5.0	1.14.5.1	1.14.5.2	1.14.5.3	1.14.5.4	
	Per regione (NUTS 2) e sesso	1.14.6.0	1.14.6.1	1.14.6.2	1.14.6.3	1.14.6.4	Facoltativa
	Per classe di addetti		1.14.7.1				Facoltativa per le classi di addetti 0 e 1-9
1.20	Spesa per R & S intra-muros						
	Totale	1.20.0.0	1.20.0.1	1.20.0.2	1.20.0.3	1. 20.0.4	Annualmente
	Per fonte di finanziamento	1.20.1.0	1.20.1.1	1.20.1.2	1.20.1.3	1.20.1.4	
	Per scopi civili/militari	1. 20.2.0					Facoltativa
	Per tipo di R & S	1.20.3.0	1.20.3.1	1.20.3.2	1.20.3.3	1.20.3.4	Facoltativa
	Per tipologia di spesa	1.20.4.0	1.20.4.1	1.20.4.2	1.20.4.3	1.20.4.4	
	Per attività economica (NACE)		1.20.5.1				
	Per classe di addetti		1.20.6.1				Facoltativa per le classi di addetti 0 e 1-9
	Per fonte di finanziamento e classe di addetti		1.20.7.1				
	Per disciplina scientifica			1.20.8.2	1.20.8.3		Facoltativa
	Per obiettivo socioeconomico				1.20.9.3		Facoltativa
	Per regione (NUTS 2)	1.20.10.0	1.20.10.1	1.20.10.2	1.20.10.3	1.20.10.4	

2. Tutte le variabili dovranno essere trasmesse ogni due anni, ad eccezione di quelle per le quali nelle tabelle di cui al punto 1 è indicata una frequenza diversa (annuale o quadriennale).
3. Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche di cui al punto 1 è il 2003.

Nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche da produrre per il primo anno di riferimento. In casi assolutamente eccezionali, tale periodo di deroga può essere prorogato per le disaggregazioni regionali delle variabili 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.20.

4. I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento. Inoltre i risultati preliminari per le variabili con cadenza annuale vanno trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

5. Produzione dei risultati

- 5.1. I risultati delle statistiche disaggregate per mansione devono essere ripartiti tra «ricercatori», «tecnici/personale equivalente» e «altro personale di supporto».
- 5.2. I risultati delle statistiche disaggregate per titolo di studio devono essere ripartiti tra «titolari di dottorato di ricerca (ISCED 6)», «laureati o con altro diploma universitario (ISCED 5A e 5B)» e «altri».
- 5.3. I risultati delle statistiche disaggregate per disciplina scientifica devono essere ripartiti tra «scienze naturali», «scienze ingegneristiche e ricerca tecnologica», «scienze mediche», «scienze agrarie», «scienze sociali» e «studi e ricerche in ambito umanistico».
- 5.4. I risultati delle statistiche disaggregate per classe di addetti devono essere ripartiti tra le seguenti classi: «0 addetti», «1-9 addetti», «10-49 addetti», «50-249 addetti», «250-499 addetti», «500 addetti e oltre».
- 5.5. I risultati delle statistiche disaggregate per fonte di finanziamento devono essere ripartiti tra «settore delle imprese», «settore delle amministrazioni pubbliche», «settore delle istituzioni private senza scopo di lucro», «settore dell'istruzione superiore» e «estero».
- 5.6. I risultati delle statistiche disaggregate per tipo di R & S devono essere ripartiti tra «ricerca di base», «ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale».
- 5.7. I risultati delle statistiche disaggregate per tipologia di spesa devono essere ripartiti tra «spese correnti (costo del lavoro e altri costi)» e «spese in conto capitale».
- 5.8. I risultati delle statistiche disaggregate per obiettivo socio-economico devono essere ripartiti in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di capitolo.
- 5.9. I risultati delle statistiche disaggregate per classe di età devono essere ripartiti tra le seguenti classi (in anni): «fino a 25», «25-34», «35-44», «45-54», «55-64», «65 e oltre».
- 5.10. I risultati delle statistiche disaggregate per nazionalità devono essere ripartiti tra le seguenti categorie: «cittadini nazionali», «cittadini di altri Stati membri dell'UE», «cittadini di altri paesi europei», «cittadini di paesi dell'America settentrionale», «cittadini di paesi dell'America centrale e meridionale», «cittadini di paesi dell'Asia», «cittadini di paesi dell'Africa», «altri».
- 5.11. I risultati delle statistiche disaggregate per attività economica (NACE Rev. 1.1) devono essere ripartiti tra le seguenti divisioni, gruppi, classi e aggregati (come elencati nel Manuale di Frascati) della NACE Rev. 1.1:

«01, 02, 05», «10, 11, 12, 13, 14», «da 15 a 37», «15 + 16», «15», «16», «17 + 18 + 19», «17», «18», «19», «20 + 21 + 22», «20», «21», «22», «23 + 24 + 25», «23», «23 eccetto 23.2», «23.2», «24», «24 eccetto 24.4», «24.4», «25», «26», «27», «da 27.1 a 27.3 + 27.51 + 27.52», «27.4 + 27.53 + 27.54», «da 28 a 35», «28», «29», «29.11», «29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6», «29.4», «29.6», «30», «31», «31.1», «31.2», «31.3», «31.4», «31.5», «31.6», «32», «32.1», «32.2», «32.3», «33», «33.1», «33.2», «33.3», «33.4», «33.5», «34», «35», «35.1», «35.2», «35.3», «35.4 + 35.5», «36», «36.1», «da 36.2 a 36.5», «37», «40, 41», «45», «da 50 a 99», «50, 51, 52», «55», «60, 61, 62, 63, 64», «64.2», «da 60 a 64 eccetto 64.2», «65, 66, 67», «70, 71, 72, 73, 74», «72», «72.2», «73», «74», «74.2 + 74.3», «da 75 a 99», «da 01 a 99».

6. I concetti e le definizioni connessi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel Manuale di Frascati.
7. Su base volontaria, studi pilota saranno condotti dalla Commissione e/o dagli Stati membri in particolare sui seguenti temi:
 - a) ulteriori disaggregazioni delle statistiche sui ricercatori, in termini di numero di persone, nel settore delle imprese;
 - b) numero di «spin-off» o altri indicatori simili di output della ricerca nel settore dell'istruzione superiore;
 - c) ulteriore disaggregazione della categoria «fonti di finanziamento estero» (di cui al punto 5.5) tra «imprese straniere», «altre amministrazioni pubbliche nazionali», «organizzazioni private senza scopo di lucro», «istruzione superiore», «Commissione europea», «organizzazioni internazionali», «altre»;
 - d) indicatori sulla globalizzazione nel campo della R & S.

Sezione 2

Statistiche sugli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo

1. Devono essere prodotte le statistiche seguenti:

Codice	Denominazione
21.0	Stanziamenti pubblici per la R & S nel bilancio di previsione (approvato dal Parlamento all'inizio dell'esercizio finanziario)
21.1	Stanziamenti pubblici per la R & S nel bilancio consuntivo (bilancio riveduto approvato nel corso dell'esercizio finanziario)

2. Tutte le variabili devono essere trasmesse annualmente.
3. Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche è il 2004. Nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche da produrre per il primo anno di riferimento.
4. I risultati devono essere trasmessi entro 6 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per la variabile 21.0 (incluse tutte le disaggregazioni) ed entro 12 mesi per la variabile 21.1 (incluse tutte le disaggregazioni). La trasmissione dei risultati per la variabile 21.1 in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di sottocapitolo è facoltativa.
5. Produzione dei risultati
 - 5.1. I risultati delle statistiche relative alle variabili 21.0 e 21.1 devono essere disaggregati in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di capitolo.
 - 5.2. I risultati delle statistiche relative alla variabile 21.1 devono essere disaggregati in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di sottocapitolo.
6. I concetti e le definizioni connessi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel Manuale di Frascati.

Sezione 3

Altre statistiche in materia di scienza e tecnologia

Le attività relative ad altri settori delle statistiche in materia di scienza e tecnologia faranno riferimento in particolare ai seguenti ambiti.

- a) Statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia (comprese le statistiche disaggregate per sesso e quelle relative alla mobilità delle risorse umane): sviluppo e applicazione di un ampio quadro di riferimento per le statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia principalmente attraverso un migliore utilizzo delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all'interno del sistema statistico europeo). Particolare attenzione deve essere attribuita alla disaggregazione per sesso.

- b) Statistiche sui brevetti: sviluppo e applicazione di un ampio quadro di riferimento per le statistiche sui brevetti mediante la regolare produzione di indicatori e di statistiche sui brevetti nazionali e internazionali sulla base delle informazioni disponibili presso gli uffici brevetti nazionali e internazionali.
- c) Statistiche sui settori ad alta tecnologia e sui servizi ad elevata intensità di conoscenza: sviluppo e applicazione di un ampio quadro di riferimento per le statistiche sui settori ad alta tecnologia e dei servizi ad elevata intensità di conoscenza, principalmente mediante un migliore utilizzo delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all'interno del sistema statistico europeo). Tali attività comprendono anche l'individuazione e la classificazione di attività e di prodotti, la misurazione dei risultati economici di tali attività e il loro contributo alla performance del complesso dell'economia.
- d) Altre statistiche in materia di scienza e tecnologia: le ulteriori attività in tema di sviluppo e applicazione riguardano, tra l'altro, le statistiche nel campo delle biotecnologie, le statistiche nel campo delle nanotecnologie, le statistiche sulla bilancia tecnologica dei pagamenti, e ulteriori disaggregazioni delle statistiche esistenti per classi di addetti, ecc.

Per i settori elencati nella presente sezione, i dati necessari saranno ottenuti principalmente attraverso fonti statistiche o altre fonti di dati esistenti (disponibili, ad esempio, nei settori delle statistiche sociali o economiche).

REGOLAMENTO (CE) N. 754/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 104 x 64,8 x 9,5 cm) e configurazione pixel 852 x 480. Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce: — un connettore RGB; — un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale); — un connettore di controllo. Il connettore RGB consente al dispositivo di visualizzare i dati direttamente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione. Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.	8528 21 90	La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84). Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D)
2. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 103 x 63,6 x 9,5 cm), configurazione pixel 1024 x 1024 e altoparlanti staccabili. Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce: — un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale); — un connettore di controllo. Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.	8528 21 90	La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84). Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D)

REGOLAMENTO (CE) N. 755/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2004
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 265/2004 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni i quantitativi indicati previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 23 aprile 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 265/2004 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 23 e prima del 30 aprile 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 46 del 17.2.2004, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 756/2004 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2004****relativo alla sospensione della pesca del gamberetto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, prevede dei contingenti di gamberetti per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberetti nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o

immatricolate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Comunità ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° marzo 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberetti nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2004.

La pesca del gamberetto nelle acque delle zone NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 757/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2004
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ultimo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 694/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 694/2004 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 694/2004, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, p. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, p. 6).

⁽²⁾ GU L 108 del 16.4.2004, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 aprile 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 21 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911		L02	EUR/100 kg	61,40
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953		A01	EUR/100 kg	78,82
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 21 19 9900	L01	EUR/100 kg	—
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737		L02	EUR/100 kg	65,44
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624		A01	EUR/100 kg	84,00
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0402 21 91 9100	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9100	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	65,85
	L02	EUR/100 kg	22,02		A01	EUR/100 kg	84,52
	A01	EUR/100 kg	31,46	0402 21 91 9200	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9400	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	66,23
	L02	EUR/100 kg	34,40		A01	EUR/100 kg	85,02
	A01	EUR/100 kg	49,14	0402 21 91 9350	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9700	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	66,91
	L02	EUR/100 kg	37,94		A01	EUR/100 kg	85,89
	A01	EUR/100 kg	54,20	0402 21 91 9500	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9100	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	71,91
	L02	EUR/100 kg	22,02		A01	EUR/100 kg	92,31
	A01	EUR/100 kg	31,46	0402 21 99 9100	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9400	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	65,85
	L02	EUR/100 kg	34,40		A01	EUR/100 kg	84,52
	A01	EUR/100 kg	49,14	0402 21 99 9200	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	66,23
	L02	EUR/100 kg	37,94		A01	EUR/100 kg	85,02
	A01	EUR/100 kg	54,20	0402 21 99 9300	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9100	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	66,91
	L02	EUR/100 kg	43,24		A01	EUR/100 kg	85,89
	A01	EUR/100 kg	61,77	0402 21 99 9400	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9100	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	70,62
	L02	EUR/100 kg	43,24		A01	EUR/100 kg	90,66
	A01	EUR/100 kg	61,77	0402 21 99 9500	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9500	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	71,91
	L02	EUR/100 kg	63,55		A01	EUR/100 kg	92,31
	A01	EUR/100 kg	90,78	0402 21 99 9600	L01	EUR/100 kg	—
0402 10 11 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	76,98
	L02	EUR/100 kg	33,14		A01	EUR/100 kg	98,82
	A01	EUR/100 kg	40,00	0402 21 99 9700	L01	EUR/100 kg	—
0402 10 19 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	79,85
	L02	EUR/100 kg	33,14		A01	EUR/100 kg	102,51
	A01	EUR/100 kg	40,00	0402 21 99 9900	L01	EUR/100 kg	—
0402 10 91 9000	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/100 kg	83,18
	L02	EUR/kg	0,3314		A01	EUR/100 kg	106,77
	A01	EUR/kg	0,4000	0402 21 99 9200	L01	EUR/kg	—
0402 10 99 9000	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/kg	0,3314
	L02	EUR/kg	0,3314		A01	EUR/kg	0,4000
	A01	EUR/kg	0,4000	0402 21 15 9300	L01	EUR/kg	—
0402 21 11 9200	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,5884
	L02	EUR/100 kg	33,14		A01	EUR/kg	0,7552
	A01	EUR/100 kg	40,00	0402 21 15 9500	L01	EUR/kg	—
0402 21 11 9300	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,6140
	L02	EUR/100 kg	58,84		A01	EUR/kg	0,7882
	A01	EUR/100 kg	75,52	0402 21 15 9900	L01	EUR/kg	—
0402 21 11 9500	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,6544
	L02	EUR/100 kg	61,40		A01	EUR/kg	0,8400
	A01	EUR/100 kg	78,82	0402 21 17 9300	L01	EUR/kg	—
0402 21 11 9900	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,5884
	L02	EUR/100 kg	65,44		A01	EUR/kg	0,7552
	A01	EUR/100 kg	84,00	0402 21 19 9300	L01	EUR/kg	—
0402 21 17 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,6140
	L02	EUR/100 kg	33,14		A01	EUR/kg	0,7882
	A01	EUR/100 kg	40,00	0402 21 19 9500	L01	EUR/kg	—
0402 21 19 9300	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,6140
	L02	EUR/100 kg	58,84		A01	EUR/kg	0,7882
	A01	EUR/100 kg	75,52				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0402 29 19 9900	L01	EUR/kg	—	0403 90 59 9340	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,6544		L02	EUR/100 kg	32,22
	A01	EUR/kg	0,8400		A01	EUR/100 kg	46,03
0402 29 91 9000	L01	EUR/kg	—	0403 90 59 9370	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,6585		L02	EUR/100 kg	32,22
	A01	EUR/kg	0,8452		A01	EUR/100 kg	46,03
0402 29 99 9100	L01	EUR/kg	—	0403 90 59 9510	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,6585		L02	EUR/100 kg	32,22
	A01	EUR/kg	0,8452		A01	EUR/100 kg	46,03
0402 29 99 9500	L01	EUR/kg	—	0404 90 21 9120	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,7062		L02	EUR/100 kg	28,26
	A01	EUR/kg	0,9066		A01	EUR/100 kg	34,12
0402 91 11 9370	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 21 9160	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	5,312		L02	EUR/100 kg	33,14
	A01	EUR/100 kg	7,589		A01	EUR/100 kg	40,00
0402 91 19 9370	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9120	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	5,312		L02	EUR/100 kg	33,14
	A01	EUR/100 kg	7,589		A01	EUR/100 kg	40,00
0402 91 31 9300	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9130	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	6,278		L02	EUR/100 kg	58,84
	A01	EUR/100 kg	8,969		A01	EUR/100 kg	75,52
0402 91 39 9300	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9140	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	6,278		L02	EUR/100 kg	61,40
	A01	EUR/100 kg	8,969		A01	EUR/100 kg	78,82
0402 91 99 9000	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9150	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	26,57		L02	EUR/100 kg	65,44
	A01	EUR/100 kg	37,96		A01	EUR/100 kg	84,00
0402 99 11 9350	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9110	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1359		L02	EUR/100 kg	65,85
	A01	EUR/kg	0,1941		A01	EUR/100 kg	84,52
0402 99 19 9350	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9115	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1359		L02	EUR/100 kg	66,23
	A01	EUR/kg	0,1941		A01	EUR/100 kg	85,02
0402 99 31 9150	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9125	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1410		L02	EUR/100 kg	66,91
	A01	EUR/kg	0,2014		A01	EUR/100 kg	85,89
0402 99 31 9300	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9140	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1590		L02	EUR/100 kg	71,91
	A01	EUR/kg	0,2271		A01	EUR/100 kg	92,31
0402 99 39 9150	L01	EUR/kg	—	0404 90 81 9100	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/kg	0,1410		L02	EUR/kg	0,3314
	A01	EUR/kg	0,2014		A01	EUR/kg	0,4000
0403 90 11 9000	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9110	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	32,67		L02	EUR/kg	0,3314
	A01	EUR/100 kg	39,43		A01	EUR/kg	0,4000
0403 90 13 9200	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9130	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	32,67		L02	EUR/kg	0,5884
	A01	EUR/100 kg	39,43		A01	EUR/kg	0,7552
0403 90 13 9300	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9150	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	58,31		L02	EUR/kg	0,6140
	A01	EUR/100 kg	74,85		A01	EUR/kg	0,7882
0403 90 13 9500	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9170	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	60,86		L02	EUR/kg	0,6544
	A01	EUR/100 kg	78,12		A01	EUR/kg	0,8400
0403 90 13 9900	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9936	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	64,86		L02	EUR/kg	0,1359
	A01	EUR/100 kg	83,25		A01	EUR/kg	0,1941
0403 90 19 9000	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	65,25		075	EUR/100 kg	131,54
	A01	EUR/100 kg	83,76		L02	EUR/100 kg	108,54
0403 90 33 9400	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	146,34
	L02	EUR/kg	0,5831	0405 10 11 9700	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,7485		075	EUR/100 kg	134,83
0403 90 33 9900	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/100 kg	111,25
	L02	EUR/kg	0,6486		A01	EUR/100 kg	150,00
	A01	EUR/kg	0,8325	0405 10 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911		075	EUR/100 kg	131,54
0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95		L02	EUR/100 kg	108,54
0403 90 59 9310	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	146,34
	L02	EUR/100 kg	22,02				
	A01	EUR/100 kg	31,46				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	134,83		L04	EUR/100 kg	34,75
	L02	EUR/100 kg	111,25		075	EUR/100 kg	36,92
	A01	EUR/100 kg	150,00		400	EUR/100 kg	—
0405 10 30 9100	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9630	A01	EUR/100 kg	43,43
	075	EUR/100 kg	131,54		L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	108,54		L04	EUR/100 kg	38,80
	A01	EUR/100 kg	146,34		075	EUR/100 kg	41,21
0405 10 30 9300	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9640	400	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	134,83		A01	EUR/100 kg	48,48
	L02	EUR/100 kg	111,25		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	150,00		L04	EUR/100 kg	57,00
0405 10 30 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9650	075	EUR/100 kg	60,57
	075	EUR/100 kg	134,83		400	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	111,25		A01	EUR/100 kg	71,26
	A01	EUR/100 kg	150,00		L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9300	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	47,50
	075	EUR/100 kg	134,83		075	EUR/100 kg	50,47
	L02	EUR/100 kg	111,25		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	150,00		A01	EUR/100 kg	59,37
0405 10 50 9500	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	131,54		L04	EUR/100 kg	17,62
	L02	EUR/100 kg	108,54		075	EUR/100 kg	18,73
	A01	EUR/100 kg	146,34		400	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9850	A01	EUR/100 kg	22,03
	075	EUR/100 kg	134,83		L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	111,25		L04	EUR/100 kg	21,36
	A01	EUR/100 kg	150,00		075	EUR/100 kg	22,70
0405 10 90 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9850	400	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	139,77		A01	EUR/100 kg	26,71
	L02	EUR/100 kg	115,32	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	155,49		L03	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9500	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	39,39
	075	EUR/100 kg	123,34		075	EUR/100 kg	41,85
	L02	EUR/100 kg	101,76		400	EUR/100 kg	14,39
	A01	EUR/100 kg	137,21		A01	EUR/100 kg	49,24
0405 20 90 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	128,26		L04	EUR/100 kg	51,99
	L02	EUR/100 kg	105,82		075	EUR/100 kg	55,24
	A01	EUR/100 kg	142,69		400	EUR/100 kg	19,17
0405 90 10 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	A01	EUR/100 kg	64,99
	075	EUR/100 kg	170,78		L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	140,92		L04	EUR/100 kg	55,25
	A01	EUR/100 kg	190,00		075	EUR/100 kg	58,71
0405 90 90 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	400	EUR/100 kg	20,38
	075	EUR/100 kg	136,60		A01	EUR/100 kg	69,06
	L02	EUR/100 kg	112,71		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	151,96		L04	EUR/100 kg	61,73
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	075	EUR/100 kg	65,61
0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	22,74
	L04	EUR/100 kg	25,26		A01	EUR/100 kg	77,18
	075	EUR/100 kg	26,84		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9290	400	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	5,20
	A01	EUR/100 kg	31,57		075	EUR/100 kg	10,33
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	23,50		A01	EUR/100 kg	12,15
0406 10 20 9300	075	EUR/100 kg	24,96	0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,61
	A01	EUR/100 kg	29,37		075	EUR/100 kg	15,16
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9610	L04	EUR/100 kg	10,31	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	17,84
	075	EUR/100 kg	10,95		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,61
	A01	EUR/100 kg	12,88		075	EUR/100 kg	15,16
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	34,26		A01	EUR/100 kg	17,84
	075	EUR/100 kg	36,40		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,61
	A01	EUR/100 kg	42,83		075	EUR/100 kg	15,16

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	5,20		L04	EUR/100 kg	60,58
	075	EUR/100 kg	10,33		075	EUR/100 kg	74,02
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	12,15		A01	EUR/100 kg	87,08
0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	7,61		L04	EUR/100 kg	60,17
	075	EUR/100 kg	15,16		075	EUR/100 kg	73,22
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	17,84		A01	EUR/100 kg	86,14
0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,07		L04	EUR/100 kg	54,50
	075	EUR/100 kg	22,05		075	EUR/100 kg	66,31
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	25,94		A01	EUR/100 kg	78,02
0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	7,61		L04	EUR/100 kg	50,09
	075	EUR/100 kg	15,16		075	EUR/100 kg	61,04
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	11,62
	A01	EUR/100 kg	17,84		A01	EUR/100 kg	71,82
0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,07		L04	EUR/100 kg	50,09
	075	EUR/100 kg	22,05		075	EUR/100 kg	61,04
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	11,62
	A01	EUR/100 kg	25,94		A01	EUR/100 kg	71,82
0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,07		L04	EUR/100 kg	45,77
	075	EUR/100 kg	22,05		075	EUR/100 kg	55,99
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	25,94		A01	EUR/100 kg	65,86
0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	12,52		L04	EUR/100 kg	46,24
	075	EUR/100 kg	24,93		075	EUR/100 kg	56,03
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	29,33		A01	EUR/100 kg	65,91
0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	13,13		L04	EUR/100 kg	70,86
	075	EUR/100 kg	26,15		075	EUR/100 kg	86,60
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	27,94
	A01	EUR/100 kg	30,77		A01	EUR/100 kg	101,87
0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	60,33		L04	EUR/100 kg	70,86
	075	EUR/100 kg	64,11		075	EUR/100 kg	86,60
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	27,94
	A01	EUR/100 kg	75,42		A01	EUR/100 kg	101,87
0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,96		L04	EUR/100 kg	68,13
	075	EUR/100 kg	65,82		075	EUR/100 kg	82,88
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	27,40
	A01	EUR/100 kg	77,44		A01	EUR/100 kg	97,51
0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	68,13		L04	EUR/100 kg	75,07
	075	EUR/100 kg	82,88		075	EUR/100 kg	92,33
	400	EUR/100 kg	27,40		400	EUR/100 kg	26,01
	A01	EUR/100 kg	97,51		A01	EUR/100 kg	108,62
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,40		L04	EUR/100 kg	74,69
	075	EUR/100 kg	85,65		075	EUR/100 kg	91,57
	400	EUR/100 kg	28,24		400	EUR/100 kg	29,08
	A01	EUR/100 kg	100,76		A01	EUR/100 kg	107,73
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	70,40				
	075	EUR/100 kg	85,65				
	400	EUR/100 kg	28,24				
	A01	EUR/100 kg	100,76				
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	68,99				
	075	EUR/100 kg	83,73				
	400	EUR/100 kg	20,26				
	A01	EUR/100 kg	98,50				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,80		L04	EUR/100 kg	57,77
	075	EUR/100 kg	88,45		075	EUR/100 kg	72,83
	400	EUR/100 kg	22,25		400	EUR/100 kg	14,16
	A01	EUR/100 kg	104,05		A01	EUR/100 kg	85,68
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	58,60
	L04	EUR/100 kg	71,80		075	EUR/100 kg	73,59
	075	EUR/100 kg	88,45		400	EUR/100 kg	15,53
	400	EUR/100 kg	22,25		A01	EUR/100 kg	86,58
0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	104,05	0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	62,25
	L04	EUR/100 kg	62,53		075	EUR/100 kg	77,36
	075	EUR/100 kg	76,15		400	EUR/100 kg	17,57
	400	EUR/100 kg	23,94		A01	EUR/100 kg	91,02
0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	89,59	0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,67
	L04	EUR/100 kg	62,96		075	EUR/100 kg	83,97
	075	EUR/100 kg	76,98		400	EUR/100 kg	20,57
	400	EUR/100 kg	10,11		A01	EUR/100 kg	98,80
0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	90,55	0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	56,77		L04	EUR/100 kg	48,15
	075	EUR/100 kg	69,08		075	EUR/100 kg	60,67
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	12,67
0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	81,27	0406 90 87 9300	A01	EUR/100 kg	71,38
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	63,58		L04	EUR/100 kg	53,80
	075	EUR/100 kg	77,36		075	EUR/100 kg	67,59
	400	EUR/100 kg	10,52		400	EUR/100 kg	14,30
0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	91,02	0406 90 87 9400	A01	EUR/100 kg	79,51
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	60,49		L04	EUR/100 kg	55,21
	075	EUR/100 kg	72,97		075	EUR/100 kg	68,61
	400	EUR/100 kg	10,52		400	EUR/100 kg	15,67
0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	85,85	0406 90 87 9951	A01	EUR/100 kg	80,72
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	58,66		L04	EUR/100 kg	62,44
	075	EUR/100 kg	72,84		075	EUR/100 kg	75,98
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	21,65
0406 90 78 9300	A01	EUR/100 kg	85,69	0406 90 87 9971	A01	EUR/100 kg	89,39
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	62,20		L04	EUR/100 kg	62,44
	075	EUR/100 kg	75,48		075	EUR/100 kg	75,98
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	17,57
0406 90 78 9500	A01	EUR/100 kg	88,81	0406 90 87 9972	A01	EUR/100 kg	89,39
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,61		L04	EUR/100 kg	26,61
	075	EUR/100 kg	74,33		075	EUR/100 kg	32,51
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 79 9900	A01	EUR/100 kg	87,45	0406 90 87 9973	A01	EUR/100 kg	38,25
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	50,30		L04	EUR/100 kg	61,32
	075	EUR/100 kg	61,44		075	EUR/100 kg	74,60
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	12,33
0406 90 81 9900	A01	EUR/100 kg	72,29	0406 90 86 9100	A01	EUR/100 kg	87,77
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	63,58				
	075	EUR/100 kg	77,36				
	400	EUR/100 kg	21,64				
0406 90 85 9930	A01	EUR/100 kg	91,02				
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	68,67				
	075	EUR/100 kg	83,97				
	400	EUR/100 kg	26,97				
0406 90 85 9970	A01	EUR/100 kg	98,80				
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	62,96				
	075	EUR/100 kg	76,98				
	400	EUR/100 kg	23,60				
0406 90 86 9100	A01	EUR/100 kg	90,55				
	A00	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	66,55		L04	EUR/100 kg	60,58
	075	EUR/100 kg	80,62		075	EUR/100 kg	74,02
	400	EUR/100 kg	12,33		400	EUR/100 kg	12,33
	A01	EUR/100 kg	94,84		A01	EUR/100 kg	87,08
0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	67,87		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	81,51		L04	EUR/100 kg	47,53
	400	EUR/100 kg	16,34		075	EUR/100 kg	59,48
	A01	EUR/100 kg	95,90		400	EUR/100 kg	15,53
					A01	EUR/100 kg	69,98

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01 Santa Sede, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e gli Stati Uniti d'America.

L02 Andorra e Gibilterra.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 758/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2004
relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 21, 0402 29, 0403 9013 9300, 0404 9023 9130, 0404 9083 9130 depositate dal 16 al 21 aprile incluso, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, p. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2004 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 16 al 22 aprile 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative a taluni prodotti in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 1308]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/372/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 14, 15 e 22, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio stabilisce i requisiti sanitari comunitari relativi all'importazione dai paesi terzi di animali e di carni fresche, comprese le carni macinate ⁽³⁾.
- (2) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽⁴⁾, nonché alcune disposizioni relative al transito di cui all'articolo 11, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

- (3) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni fresche in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari applicabili al paese autorizzato in funzione della specie interessata.

- (4) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliero, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

- (5) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE.

- (6) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

- (7) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione ⁽¹⁾. Risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE del Consiglio.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CE del Consiglio è modificata come segue:

- 1) È aggiunto il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni destinate al consumo umano, comprese le carni macinate, introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;
- b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2;
- c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.»
- 2) È aggiunto il seguente articolo 12 ter:

«Articolo 12 ter

1. In deroga all'articolo 12 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontaliere comunitari preposti di cui

all'allegato IV, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
- b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliere;
- c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.»

- 3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 1, e il punto 1 dell'allegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2004, pag. 61).

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui al presente certificato:

9.1 provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE e

9.2 soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari di cui all'attestato zoosanitario del modello di certificato BOV/POR/OVI/EQU/RUF/RUW/SUF/SUW/EQW ⁽⁷⁾ riportato all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE e

9.3 sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il o nel periodo dal al ⁽⁹⁾.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(timbro)

(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

⁽¹⁾ Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, destinate al consumo umano, comprese le carni macinate surgelate, di: 1) animali domestici della specie bovina (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci) (modello BOV); 2) animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*) (modello POR); 3) animali domestici della specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*) (modello OVI); 4) animali domestici della specie equina (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci) (modello EQU); 5) animali non domestici di allevamento diversi dai suini e dai solipedi (modello RUF); 6) animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi (modello RUW); suidi non domestici di allevamento (modello SUF); 7) suidi non domestici in libertà (modello SUW); 8) solipedi non domestici in libertà (modello EQW);

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

⁽³⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.

⁽⁴⁾ Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).

⁽⁵⁾ Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

⁽⁶⁾ A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.

⁽⁷⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁸⁾ Compilare se pertinente.

⁽⁹⁾ Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

⁽¹⁰⁾ Da compilare, se pertinente.»

2) È aggiunto l'allegato IV qui di seguito:

«ALLEGATO IV

Elenco dei posti d'ispezione frontaliери specificamente preposti di cui all'articolo 12 ter

CODICE ISO	STATO MEMBRO	Posto d'ispezione frontaliери
LT	Lituania	Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lituania
LV	Lettonia	Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lettonia
PL	Polonia	Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Polonia»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2004) 1309]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/373/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/308/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne alcune malattie dei pesci.
- (2) La Francia e la Germania hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di zone riconosciute ad alcune zone del loro territorio per quanto concerne la VHS e la IHN. Dalla documentazione fornita risulta che le zone in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste zone possono quindi ottenere il riconoscimento e vanno inserite nell'elenco delle zone riconosciute.
- (3) L'Austria e l'Italia hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute ad alcune aziende del loro territorio per quanto concerne la VHS e la IHN. Dalla documentazione fornita risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e vanno inserite nell'elenco delle aziende riconosciute.
- (4) L'Italia ha notificato risultati positivi di VHS nel luccio (*Esox lucius*) in una parte della zona continentale e in un'azienda precedentemente considerate indenni dalla

malattia. Occorre pertanto revocare il riconoscimento della zona continentale e dell'azienda in causa per quanto concerne la VHS.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/308/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/839/CE (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 21).

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) O LA NECROSI EMOPOIETICA INFETTIVA (IHN)**1.A. ZONE ⁽¹⁾ RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS**

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| — Hansted Å | — Slette Å |
| — Hovmølle Å | — Bredkær Bæk |
| — Grenå | — Vandløb til Kilen |
| — Treå | — Resenkær Å |
| — Alling Å | — Klostermølle Å |
| — Kastbjerg | — Hvidbjerg Å |
| — Villestrup Å | — Knidals Å |
| — Korup Å | — Spang Å |
| — Sæby Å | — Simsted Å |
| — Elling Å | — Skals Å |
| — Uggerby Å | — Jordbro Å |
| — Lindenberg Å | — Fåremølle Å |
| — Øster Å | — Flynder Å |
| — Hasseris Å | — Damhus Å |
| — Binderup Å | — Karup Å |
| — Vidkær Å | — Gudenåen |
| — Dybvad Å | — Halkær Å |
| — Bjørnsholm Å | — Storåen |
| — Trend Å | — Århus Å |
| — Lerkenfeld Å | — Bygholm Å |
| — Vester Å | — Grejs Å |
| — Lønnerup med tilløb | — Ørum Å |

1.B. ZONE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

- Danimarca ⁽²⁾.

2. ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**2.1. BADEN WÜRTTEMBERG ⁽³⁾**

- Isenburger Tal, dalla sorgente sino allo scarico delle acque dell'azienda Falkenstein
- Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch
- Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino alla turbina in prossimità della città di Krauchenweis
- Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della turbina presso la città di Sigmaringendorf
- Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della cascata in prossimità della città di Lauterach
- Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della cascata in prossimità di Baienfurth.
- Il bacino idrografico dell'ENZ, costituito dal Grosse Enz, dal Kleine Enz e dall'Eyach, dalle rispettive sorgenti allo sbarramento insormontabile di Neuenbürg.

⁽¹⁾ I bacini idrografici e le rispettive zone litoranee.

⁽²⁾ Includere tutte le zone continentali e litoranee.

⁽³⁾ Parti di bacini idrografici.

3. ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

3.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

Zone continentali

— Tutti i bacini idrografici delle Asturie.

Zone litoranee

— L'intero litorale delle Asturie.

3.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI GALIZIA

Zone continentali

— I bacini idrografici della Galizia:

- compresi i bacini idrografici del fiume Eo, il fiume Sil dalla sorgente nella provincia di León, il fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e il fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas,
- escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

Zone litoranee

— La zona costiera galiziana dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) alla Punta Picos (foce del fiume Miño).

3.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- Fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis
- Fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue
- Fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello
- Fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado
- Fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona
- Fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana
- Fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena
- Fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena
- Fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia
- Fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone.

3.4. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- Fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce
- Fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga).

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone.

3.5. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON

Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- Fiume Duero dalla sorgente allo sbarramento di Aldeávila
- Fiume Sil
- Fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito
- Fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità autonoma di Castilla-Léon sono considerati zone tampone.

3.6. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- I bacini idrografici dei seguenti fiumi dalla sorgente al mare:
 - Fiume Deva
 - Fiume Nansa
 - Fiume Saja-Besaya
 - Fiume Pas-Pisueña
 - Fiume Asón
 - Fiume Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zone tampone.

Zone litoranee

- L'intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all'insenatura di Ontón.

3.7. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Rio Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona.

4.A. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

4.A.1. ADOUR-GARONNE

Bacini idrografici

- Bacino della Charente
- Bacino della Seudre
- Bacini dei fiumi litorali dell'estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime
- Bacini idrografici di Nive e Nivelles (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino delle Forges (Landes)
- Bacino della Dronne, dalla sorgente alla diga delle Églisottes a Monfourat (Dordogne)
- Bacino della Beauronne, dalla sorgente alla diga di Faye (Dordogne)
- Bacino della Valouse, dalla sorgente alla diga dell'Étang des Roches-Noires (Dordogne)
- Bacino della Paillasse, dalla sorgente alla diga di Grand Forge (Gironde)
- Bacino del Ciron, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing (Gironde e Lot-et-Garonne)
- Bacino della Petite Leyre, dalla sorgente alla diga del Pont-de-l'Espine a Argelouse (Landes)
- Bacino della Pave, dalla sorgente alla diga della Pave (Landes)
- Bacino dell'Escourse, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe (Landes)
- Bacino del Geloux, dalla sorgente alla diga della D38 a Saint-Martin-d'Oney (Landes)
- Bacino dell'Estrigon, dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère (Landes)

- Bacino dell'Estampon, dalla sorgente alla diga dell'Ancienne Minoterie a Roquefort (Landes)
- Bacino della Gélise, dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza della Gélise con l'Osse (Landes e Lot-et-Garonne)
- Bacino del Magescq, dalla sorgente alla foce (Landes)
- Bacino di Luys, dalla sorgente alla diga del Moulin-d'Oro (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Neez, dalla sorgente alla diga del Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Beez, dalla sorgente alla diga di Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Gaves-de-Cauterets, dalla sorgente alla diga Calypso della centrale di Soulom (Hautes-Pyrénées).

Zone costiere

- La costa atlantica compresa tra il confine settentrionale del litorale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del litorale del dipartimento della Charente-Maritime.

4.A.2. LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

- L'insieme dei bacini idrografici situati nella regione Bretagne, ad eccezione dei seguenti:
 - Vilaine
 - Aven
 - Ster-Goz
 - Zona a valle del bacino dell'Élorn
- Bacino della Sèvre-Niortaise
- Bacino del Lay
- I seguenti bacini idrografici della Vienne:
 - Bacino del fiume La Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtellerault (Vienne)
 - Bacino del fiume La Gartempe, dalle sorgenti alla diga (provvista di griglia) di Saint Pierre de Maillé (Vienne)
 - Bacino del fiume La Creuse, dalle sorgenti alla diga di Bénavent (Indre)
 - Bacino del fiume Le Suin, dalle sorgenti alla diga di Douadic (Indre)
 - Bacino del fiume La Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire)
 - Bacino dei torrenti di Velleches e Trois Moulins, dalle sorgenti alla diga dei Trois Moulins (Vienne)
 - Bacini dei fiumi del litorale atlantico (Vendée).

Zone costiere

- L'intera costa bretone, eccettuate le zone seguenti:
 - Rada di Brest
 - Insenatura di Camaret
 - Litorale compreso tra la punta di Trévignon e la foce del fiume Laïta
 - Litorale compreso tra la foce del fiume Tohon e il confine dipartimentale.

4.A.3. SEINE-NORMANDIE

Zone continentali

- Il bacino della Sélune.

4.A.4. AQUITANIA

Bacini idrografici

- Bacino del fiume Vignac, dalla sorgente alla diga "la Forge"
- Bacino del fiume Gouaneyre, dalla sorgente alla diga "Maillières dam"
- Bacino del fiume Susselgue, dalla sorgente alla diga "de Susselgue"
- Bacino del fiume Luzou, dalla sorgente alla diga presso l'azienda di allevamento ittico "de Laluque"
- Bacino del fiume Gouadas, dalla sorgente alla diga presso "l'Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul"
- Bacino del fiume Bayse, dalla sorgente alla diga presso il "Moulin de Lartia et de Manobre".

4.A.5. MIDI-PYRENEES

Bacini idrografici

- Bacino del fiume Cernon, dalla sorgente alla diga presso Saint George de Luzençon
- Bacino del fiume Dourdou, dalle sorgenti dei fiumi Dordou e Grauzon allo sbarramento insormontabile presso Vabres-l'Abbaye.

4.A.6. L'AIN

- La zona continentale degli stagni della Dombes.

4.B. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

4.B.1. LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

- La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell'Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d'acqua e la diga della Ferté-Bernard.

4.C. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

4.C.1. LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

- Il seguente bacino idrografico della Vienne:
 - Il bacino dell'Anglin, dalle sorgenti alle dighe di:
 - EDF di Châtelleraut sul fiume La Vienne (Vienne)
 - Saint Pierre de Maillé sul fiume La Gartempe (Vienne)
 - Bénavent sul fiume La Creuse (Indre)
 - Douadic sul fiume Le Suin (Indre)
 - Bossay-sur-Claise sul fiume La Claise (Indre-et-Loire).

5.A. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

- Irlanda (¹⁾), esclusa l'isola di Cape Clear.

(¹) Includere tutte le zone continentali e litoranee.

5.B. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

- Irlanda ⁽¹⁾.

6.A. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**6.A.1. REGIONE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Zone continentali**

- Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio, dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo
- Zona Val delle Sorne: bacino idrografico del fiume Sorna, dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica della località di Chizzola (Ala), prima della confluenza nell'Adige
- Zona Torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà, dalla sorgente fino alla serie di sbarramenti artificiali a valle dell'azienda "Armani Cornelio-Lardaro"
- Zona Rio Manes: bacino del Rio Manes fino alla cascata che si trova 200 metri a valle dell'azienda "Troticoltura Giovanelli", ubicata nella località "La Zinquantina"
- Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca allo sbarramento di Oltresarca nel comune di Villa Rendena
- Zona Val di Ledro: bacini idrografici dei fiumi Massangla e Ponale, dalle sorgenti alla centrale idroelettrica presso "Centrale" nel comune di Molina di Ledro
- Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta, dalle sorgenti allo sbarramento di Marzotto presso Mantincelli nel comune di Grigno
- Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina, dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto.

6.A.2. REGIONE DI LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA**Zone continentali**

- Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell'Ogliolo fino alla cascata che si trova a valle dell'allevamento ittico "Adamello", alla confluenza dell'Ogliolo nell'Oglio
- Zona Fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro allo sbarramento artificiale situato a 1 km a valle dell'azienda.

6.A.3. REGIONE UMBRIA**Zone continentali**

- Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fiume Terria, dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terria nel Nera.

6.A.4. REGIONE VENETO**Zone continentali**

- Zona Belluno: il bacino idrografico nella Provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave) in cui è situata l'azienda "Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno".

6.A.5. REGIONE TOSCANA**Zone continentali**

- Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio, dalle sorgenti allo sbarramento di Piaggione.

⁽¹⁾ Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

6.B. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS**6.B.1. REGIONE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Zone continentali**

- Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

6.C. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN**Zone continentali**

- Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno.

7.A. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

- Svezia ⁽¹⁾:
 - esclusa la zona della costa occidentale in un semicerchio del raggio di 20 km attorno all'allevamento ittico situato nell'isola di Björkö, come pure gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säre fino alla loro prima barriera di migrazione (situate rispettivamente a Trollhättan e all'entrata nel lago Aspen).

7.B. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

- Svezia ⁽¹⁾.

8. ZONE RICONOSCIUTE NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL'ISOLA DI MAN PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- Gran Bretagna ⁽¹⁾
- Irlanda del Nord ⁽¹⁾
- Guernsey ⁽¹⁾
- Isola di Man ⁽¹⁾.»

⁽¹⁾ Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) O LA NECROSI EMPOIETICA INFETTIVA (IHN)**1. AZIENDE RICONOSCIUTE IN BELGIO PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

1.	La Fontaine aux truites	B-6769 Gérouville
----	-------------------------	-------------------

2. AZIENDE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.	Vork Dambrug	DK-6040 Egtved
2.	Egebæk Dambrug	DK-6880 Tarm
3.	Bækkelund Dambrug	DK-6950 Ringkøbing
4.	Borups Geddeopdræt	DK-6950 Ringkøbing
5.	Bornholms Lakseklækkeri	DK-3730 Nexø
6.	Langes Dambrug	DK-6940 Lem St.
7.	Brænderigårdens Dambrug	DK-6971 Spjald
8.	Siglund Fiskeopdræt	DK-4780 Stege
9.	Ravning Fiskeri	DK-7182 Bredsten
10.	Ravnkær Dambrug	DK-7182 Bredsten

3.A. AZIENDE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**3.A.1. BASSA SASSONIA**

1.	Jochen Moeller	Fischzucht Harkenbleck D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2.	Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen	(soltanto l'avannotteria) D-37586 Dassel
3.	Dr. R. Rosengarten	Forellenzucht Sieben Quellen D-49124 Georgsmarienhütte
4.	Klaus Kröger	Fischzucht Klaus Kröger D-21256 Handeloh Wörme
5.	Ingeborg Riggert-Schlumbohm	Forellenzucht W. Riggert D-29465 Schnega
6.	Volker Buchtmann	Fischzucht Nordbach D-21441 Garstedt
7.	Sven Kramer	Forellenzucht Kaierte D-31073 Delligsen
8.	Hans-Peter Klusak	Fischzucht Grönegau D-49328 Melle
9.	F. Feuerhake	Forellenzucht Rheden D-31039 Rheden
10.	Horst Pöpke	Fischzucht Pöpke Hauptstraße 14 D-21745 Hemmoor

3.A.2. TURINGIA

1.	Firma Tautenhahn	D-98646 Trostadt
2.	Fischzucht Salza GmbH	D-99734 Nordhausen-Salza
3.	Fischzucht Kindelbrück GmbH	D-99638 Kindelbrück
4.	Reinhardt Strecker	Forellenzucht Orgelmühle D-37351 Dingelstadt

3.A.3. BADEN-WÜRTTEMBERG

1.	Heiner Feldmann	Riedlingen/Neufra D-88630 Pfullendorf
2.	Walter Dietmayer	Forellenzucht Walter Dietmayer Hettingen D-72501 Gammertingen
3.	Heiner Feldmann	Bad Waldsee D-88630 Pfullendorf
4.	Heiner Feldmann	Bergatreute D-88630 Pfullendorf
5.	Oliver Fricke	Anlage Wuchzenhofen Boschenmühle D-87764 Mariasteinbach-Legau
6.	Peter Schmaus	Fischzucht Schmaus, Steinental D-88410 Steinental/Hauerz
7.	Josef Schnetz	Fenkenmühle D-88263 Horgenzell
8.	Erwin Steinhart	Quellwasseranlage Steinhart Hettingen D-72513 Hettingen
9.	Hugo Strobel	Quellwasseranlage Otterswang Sägmühle D-72505 Hausen am Andelsbach
10.	Reinhard Lenz	Forsthaus Gaimühle D-64759 Sensbachtal
11.	Peter Hofer	Sulzbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
12.	Stephan Hofer	Oberer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
13.	Stephan Hofer	Unterer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
14.	Stephan Hofer	Schelklingen D-78727 Aistaig/Oberndorf
15.	Hubert Schuppert	Brutanlage: Obere Fischzucht Mastanlage: Untere Fischzucht D-88454 Unteressendorf

16.	Johannes Dreier	Brunnentobel D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen
17.	Peter Störk	Wagenhausen D-88348 Saulgau
18.	Erwin Steinhart	Geislingen/St. D-73312 Geislingen/St.
19.	Joachim Schindler	Forellenzucht Lohmühle D-72275 Alpirsbach
20.	Georg Sohnus	Forellenzucht Sohnus D-72160 Horb-Diessen
21.	Claus Lehr	Forellenzucht Reinerzau D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22.	Hugo Hager	Bruthausanlage D-88639 Walbertsweiler
23.	Hugo Hager	Waldanlage D-88639 Walbertsweiler
24.	Gumpper und Stoll GmbH	Forellenhof Rössle Honau D-72805 Liechtenstein
25.	Ulrich Ibele	Pfrungen D-88271 Pfrungen
26.	Hans Schmutz	Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage) D-89155 Erbach
27.	Wilhelm Drafehn	Obersimonswald D-77960 Seelbach
28.	Wilhelm Drafehn	Brutanlage Seelbach D-77960 Seelbach
29.	Franz Schwarz	Oberharmersbach D-77784 Oberharmersbach
30.	Meinrad Nuber	Langenenslingen D-88515 Langenenslingen
31.	Anton Spieß	Höhmühle D-88353 Kisslegg
32.	Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg	Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen
33.	Kreissportfischereiverein Biberach	Warthausen D-88400 Biberach
34.	Hans Schmutz	Gossenzugen D-89155 Erbach

35.	Reinhard Rösch	Haigerach D-77723 Gengenbach
36.	Harald Tress	Unterlauchringen D-79787 Unterlauchringen
37.	Alfred Tröndle	Tiefenstein D-79774 Albbruck
38.	Alfred Tröndle	Unteralpfen D-79774 Unteralpfen
39.	Peter Hofer	Schenkenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
40.	Heiner Feldmann	Bainders D-88630 Pfullendorf
41.	Andreas Zordel	Fischzucht Im Gänsebrunnen D-75305 Neuenbürg
42.	Hans Fischböck	Forellenzucht am Kocherursprung D-73447 Oberkochen
43.	Reinhold Bihler	Dorfstraße 22 D-88430 Rot a.d. Rot Haslach Anlage: Einöde
44.	Josef Dürr	Forellenzucht Igersheim D-97980 Bad Mergentheim
45.	Kurt Englerth und Sohn GBR	Anlage Berneck D-72297 Seewald
46.	Fischzucht Anton Jung	Anlage Rohrsee D-88353 Kisslegg
47.	Staatliches Forstamt Wangen	Anlage Karsee D-88239 Wangen i.A.
48.	Simon Phillipson	Anlage Weissenbrunnen D-88364 Wolfegg
49.	Hans Klaiber	Anlage Bad Wildbad D-75337 Enzklösterle
50.	Josef Hönig	Forellenzucht Hönig D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
51.	Werner Baur	Blitzenreute D-88273 Fronreute-Blitzenreute
52.	Gerhard Weihmann	Mägerkingen D-72574 Bad Urach-Seeburg
53.	Hubert Belser GBR	Dettingen D-72401 Haigerloch-Gruol

54.	Staatliche Forstämter Ravensburg and Wangen	Aldorfer Wald D-88214 Ravensburg
55.	Anton Jung	Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher and Häcklerweiher D-88353 Kisslegg
56.	Hildegart Litke	Holzweiher D-88480 Achstetten
57.	Werner Wägele	Ellerazhofer Weiher D-88319 Aitrach
58.	Ernst Graf	Hatzenweiler Osterbergstr. 8 D-88239 Wangen-Hatzenweiler
59.	Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg	Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Obereisenbach
60.	Forellenzucht Kunzmann	Heinz Kunzmann Unterer Steinweg 64 D-75438 Knittlingen
61.	Meinrad Nuber	Ochsenhausen Obere Wiesen 1 D-88416 Ochsenhausen
62.	Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.	Kentheim Lange Steige 34 D-75365 Calw
63.	Bernd und Volker Fähnrich	Neumühle D-88260 Ratzenried-Argenbühl
64.	Klaiber "An der Tierwiese"	Hans Klaiber Rathausweg 7 D-75377 Enzklösterle
65.	Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach	Klaus Parey, Mörikeweg 17 D-75331 Engelsbrunn 2
66.	Farm Sauter Anlage Pflegelberg	Gerhard Sauter D-88239 Wangen-Pflegelberg 6
67.	Krattenmacher Anlage Osterhofen	Krattenmacher, Hittelkofen Gasthaus D-88339 Bad Waldsee
68.	Fähnrich Anlage Argenmühle D-88260 Ratzenried-Argenmühle	Bernd und Volker Fähnrich Von Rütistraße D-8339 Bad Waldsee
69.	Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen	Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG Heerstr. 20 D-72805 Lichtenstein-Honau

70.	Durach Anlage Altann	Antonie Durach Panoramastr. 23 D-88346 Wolfegg-Altann
71.	Städler Anlage Raunsmühle	Paul Städler Raunsmühle D-88499 Riedlingen-Pfummern
72.	König Anlage Erisdorf	Sigfried König Helfenstr. 2/1 D-88499 Riedlingen-Neufra
73.	Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach	Wilhelm Drafehn Schuttertalsstraße 1 D-77960 Seelbach-Wittelbach
74.	Wirth Anlage Dengelshofen	Günther Wirth D-88316 Isny-Dengelshofen 219
75.	Krämer, Bad Teinach	Sascha Krämer Poststr.11 D-75385 Bad Teinach-Zavelstein
76.	Muffler Anlage Eigeltingen	Emil Muffler Brielholzer Hof D-78253 Eigeltingen
77.	Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth	Karl Uhl Fischzucht D-91614 Mönchsroth

3.A.4. RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Hirschquelle D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Am Oelbach D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3.	Hugo Rameil und Söhne	Sauerländer Forellenzucht D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4.	Peter Horres	Ovenhausen, Jätzer Mühle D-37671 Höxter
5.	Wolfgang Middendorf	Fischzuchtbetrieb Middendorf D-46348 Raesfeld
6.	Michael und Guido Kamp Lambachtalstr. 58 D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen	Lambacher Forellenzucht und Räucherei

3.A.5. BAVIERA

1.	Gerstner Peter	(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim D-97332 Volkach
2.	Werner Ruf	Fischzucht Wildbad D-86925 Fuchstal-Leeder
3.	Rogg	Fisch Rogg D-87751 Heimertingen

4.	Fischzucht Graf Anlage D-87737 Reichau	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
5.	Fischzucht Graf Anlage D-87727 Klosterbeuren	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
6.	Fischzucht Graf Anlage D-87743 Egg an der Günz	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
7.	Anlage Am Grossen Dürrmaul D-95671 Bärnau	Andreas Rösch Am Grossen Dürrmaul 2 D-95671 Bärnau
8.	Andreas Hofer Anlage D-84524 Mitterhausen	Andreas Hofer Vils 6 D-8419 Velden

3.A.6. SASSONIA

1.	Anglerverband Südsachsen "Mulde/Elster" e.V.	Forellenanlage Schlettau D-09487 Schlettau
2.	H. und G. Ermisch GbR	Forellen- und Lachszucht D-01844 Langburkersdorf

3.A.7. ASSIA

1.	Hermann Rameil	Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil D-34311 Naumburg OT Altendorf
----	----------------	--

3.A.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.	Hubert Mertin	Forellenzucht Mertin Mühlenweg 6 D-24247 Roderbek
----	---------------	---

3.B. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO RIGUARDA LA IHN

3.B.1. TURINGIA

1.	Thüringer Forstamt Leinefelde	Fischzucht Worbis D-37327 Leinefelde
----	-------------------------------	---

4. AZIENDE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

4.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

1.	Truchas del Prado	Alcalá de Ebro, provincia de Zaragoza (Aragón)
----	-------------------	--

5.A. AZIENDE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

5.A.1. ADOUR-GARONNE

1.	Pisciculture de Sarrance	F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
2.	Pisciculture des Sources	F-12540 Cornus (Aveyron)
3.	Pisciculture de Pissos	F-40410 Pissos (Landes)
4.	Pisciculture de Tambareau	F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)
5.	Pisciculture "Les Fontaines d'Escot"	F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
6.	Pisciculture de la Forge	F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2. ARTOIS-PICARDIE

1.	Pisciculture du Moulin du Roy	F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)
2.	Pisciculture du Bléquin	F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
3.	Pisciculture de Earls Feldmann F-76340 Hodeng-Au-Bosc	F-80580 Bray-Les-Mareuil
4.	Pisciculture Bonnelle à Ponthoile	Bonnelle F-80133 Ponthoile M. Sohier 26, rue George Deray F-80100Abeville
5.	Pisciculture Bretel à Gezaincourt	Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens M. Sohier 26, rue George Deray F-80100Abeville

5.A.3. AQUITANIA

1.	SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc	Le Meysout — F-40120 Arue
2.	L'EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas	Saillet et Esquit — F-64490 Lees Athas INRA-BP-3 F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4. DROME

1.	Pisciculture "Sources de la Fabrique"	40, Chemin de Robinson F-26000 Valence
----	---------------------------------------	---

5.A.5. HAUTE-NORMANDIE

1.	Pisciculture des Godeliers	F-27210 Le Torpt
2.	Pisciculture fédérale de Saint Gertrude F-76490 Maulevrier	Fédération des Associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime-11 F-76490 Maulevrier

5.A.6. LOIRE-BRETAGNE

1.	SCEA "Truites du lac de Cartravers"	Bois-Boscher F-22460 Merleac (Côtes-d'Armor)
2.	Pisciculture du Thélohier	F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
3.	Pisciculture de Plainville	F-28400 Marolles-les-Buis (Eure et Loir)
4.	Pisciculture Rémon à Parné sur Roc	SARL Remon 21, rue de la Véquerie F-53260 Parne-sur-Roc (de la Mayenne)
5.	Esosiculture de Feins Étang aux Moins F-5440 Feins	AAPPMA 9, rue Kerautret Botmel F-35200 Rennes

5.A.7. RHIN-MEUSE

1.	Pisciculture du ruisseau de Dompierre	F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
2.	Pisciculture de la source de la Deüe	F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8. RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.	Pisciculture Charles Murgat	Les Fontaines F-38270 Beaufort (Isère)
----	-----------------------------	---

5.A.9. SEINE-NORMANDIE

1.	Pisciculture du Vaucheron	F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)
----	---------------------------	--

5.A.10. LANGEUDOC ROUSSILLON

1.	Pisciculture de Pêcher F-48400 Florac	Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-48400 Florac
----	--	--

5.A.11. MIDI-PYRENEES

1.	Pisciculture de la source du Durzon	SCEA Pisciculture du mas de pommiers F-12230 Nant
----	-------------------------------------	--

5.A.12. ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.	Centre piscicole de Roquebiliere F-06450 Roquebiliere	Fédération des Alpes Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-06450 Roquebiliere
----	--	---

5.B. AZIENDE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

5.B.1. ARTOIS-PICARDIE

1.	Pisciculture de Sangheen	F-62102 Calais (Pas-de-Calais)
----	--------------------------	--------------------------------

6.A. AZIENDE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

6.A.1. FRIULI-VENEZIA GIULIA

Bacino dello Stella		
1.	Azienda ittica agricola Collavini Mario	Via Tiepolo 12 33032 Bertolo (UD) N. I096UD005
2.	Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 33100 Udine
Bacino del Tagliamento		
3.	Nuova Azzurra SpA	Nuova Azzurra SpA Via Molino del Cucco 38 Rivoli di Osoppo (UD)
4.	Impianto ittigenico di Forni di Sotto	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 33100 Udine
5.	Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 33100 Udine
6.	Impianto ittigenico di Amaro	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 33100 Udine
7.	Impianto ittigenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 33100 Udine

6.A.2. PROVINCIA: AUTONOMA DI TRENTO

Bacino del Noce		
1.	Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)	Cavizzana
2.	Troticoltura di Grossi Roberto	Grossi Roberto Via Molini n. 11 Monoclassico (TN) N.121TN010
Bacino del Brenta		
3.	Campestrin Giovanni	Telve Valsugana (Fontane)
4.	Ittica Resenzola Serafini	Grigno
5.	Ittica Resenzola Selva	Grigno
6.	Leonardi F.lli	Levico Terme (S. Giuliana)
7.	Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana	Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)
8.	Cappello Paolo	Via Zacconi 21 Loc. Maso Fontane, Roncegno

Bacino dell'Adige

9.	Celva Remo	Pomarolo
10.	Margonar Domenico	Ala (Pilcante)
11.	Degiuli Pasquale	Mattarello (Regole)
12.	Tamanini Livio	Vigolo Vattaro
13.	Troticoltura Istituto agrario di S. Michele a/A.	S. Michele all'Adige

Bacino del Sarca

14.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Ragoli (Pez)
15.	Stab. Giudicariese La Mola	Tione (Delizia d'Ombra)
16.	Azienda agricola La Sorgente SS	Tione (Saone)
17.	Fonti del Dal ss	Lomaso (Dasindo)
18.	Comfish Srl (antiga Paletti)	Preore (Molina)
19.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Tenno (Pranzo)
20.	Troticoltura "La Fiana"	Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3. UMBRIA

Valle del Nera

1.	Impianto ittogenico provinciale	Località Ponte di Cerreto di Spoleto — Impianto pubblico (Provincia di Perugia)
----	---------------------------------	---

6.A.4. VENETO

Bacino dell'Astico

1.	Centro ittico Valdastico	Valdastico (Veneto, Province Vicenza)
----	--------------------------	---------------------------------------

Bacino del Lietta

2.	Azienda Agricola Lietta Sas,	Via Rai 3 31010 Ormelle (TV) N.052TV074
----	------------------------------	---

Bacino del Bacchiglione

3.	Azienda agricola Troticoltura Grosselle Massimo	Massimo Grosselle Via Palmirona 18 Sandrigo (VI) N. 091VI831
4.	Biasia Luigi	Biasia Luigi Via Ca' D'Oro 25 Bolzano Vic (VI) N. 013VI831

Bacino del fiume Brenta

5.	Polo Guerrino Via S. Martino 51 Loc. Campese I-36061 Bassano del Grappa	Polo Guerrino Via Tre Case 4 I-36056 Tezze sul Brenta
----	--	---

Fiume Tione a Fattolè

6.	Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi SS	Davide Menozzi Via Mazzini 32 Bonferraro de Sorga
----	---	---

Bacino del fiume Tartaro/Tioner

7.	Stanzial Eneide Loc. Casotto	Stanzial Eneide I-37063 Isola Della Scala (VR)
----	---------------------------------	---

Fiume Celarda

8.	Vincheto di Celarda 021 BL 282	M.I.P.A. Via Gregorio XVI, 8 32100 Belluno
----	-----------------------------------	---

Fiume Molini

9	Azienda Agricoltura Triticoltura Rio Molini	Azienda Agricoltura Triticoltura Rio Molini Via Molini 6 37020 Brentino Belluno
---	---	---

6.A.5. VALLE D'AOSTA

Bacino della Dora Baltea

1.	Stabilimento ittigenico regionale	Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)
----	-----------------------------------	--------------------------------

6.A.6. LOMBARDIA

1.	Azienda Triticoltura Foglio Ass	Triticoltura Foglio Angelo SS Piazza Marconi 3 25072 Bagolino
2.	Azienda agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cislano (MI)	Giorgio Peterlongo Via Veneto 20 — Milano
3.	Centro ittigenico Unione Pesca sportiva della Provincia di Sondrio	Unione Pesca sportiva della Provincia di Sondrio Via Fiume 85 Sondrio

6.A.7. TOSCANA

Bacino del fiume Maresca

1.	Allevamento trote di Petrolini Marcello	Petrolini Marcello Via Mulino Vecchio 229 Maresca — S. Marcello P.se (PT)
----	---	---

6.A.8. LIGURIA

1.	Incubatoio ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo	Provincia di Genova Piazzale Mazzini 2 16100 Genova
----	--	---

7. AZIENDE RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.	Alois Köttl	Forellenzucht Alois Köttl A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla
2.	Herbert Böck	Forellenhof Kaumberg A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1
3.	Forellenzucht Glück	Erick und Sylvia Glück Hammerweg 13 A-5270 Mauerkirchen
4.	Forellenzuchtbetrieb St. Florian	Martin Ebner St. Florian 20 A-5261 Uttendorf

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

che sospende la commercializzazione e l'importazione di coppette di gelatina contenenti gli additivi alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407 bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 e/o E 418

[notificata con il numero C(2004) 1401]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/374/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione può sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione degli alimenti che possono comportare un grave rischio per la salute umana, qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.
- (2) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ⁽⁴⁾, autorizza l'impiego nei prodotti alimentari, in determinate condizioni, degli additivi alimentari E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o E 418 gomma di gellano.
- (3) Vari Stati membri hanno adottato misure miranti a vietare temporaneamente la commercializzazione o l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula e contenenti additivi derivati dalle alghe e/o da talune gomme, nel seguito denominati coppette di gelatina. Gli Stati membri in questione hanno adottato tali provvedimenti

in quanto dette coppette di gelatina combinano diversi fattori di rischio dovuti alla loro consistenza, forma, dimensioni e modalità di ingestione, rischiando di rimanere bloccati nella gola e di provocare il soffocamento. La Commissione è stata informata di tali misure.

- (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dagli Stati membri e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (5) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti additivi derivati da alghe e/o da talune gomme espongono ad un rischio mortale. Benché la forma, le dimensioni e le modalità di ingestione siano il principale motivo di rischio, le coppette di gelatina comportano un grave rischio per la salute umana anche a causa delle caratteristiche fisico-chimiche di tali additivi.
- (6) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.
- (7) Per garantire un'adeguata tutela della salute umana sono necessarie misure a livello comunitario, data la differenza tra le misure adottate da alcuni Stati membri e considerato il fatto che altri Stati membri non hanno adottato alcuna misura.
- (8) Per tutelare la salute umana occorre sospendere la commercializzazione delle coppette di gelatina contenenti uno o più additivi alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407 bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 e/o E 418 e l'impiego di tali additivi nelle coppette di gelatina, nonché l'importazione di coppette di gelatina contenenti tali additivi.
- (9) La Commissione consulterà l'autorità europea per la sicurezza alimentare in merito alla questione in quanto rilevante per la sanità pubblica e, in base al parere scientifico formulato dall'autorità, procederà ad una revisione della presente decisione e valuterà la necessità di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica della direttiva 95/2/CE.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per coppette di gelatina si intendono dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o la minicapsula e contenenti additivi alimentari derivati dalle alghe e/o da talune gomme.

Articolo 2

1. È sospesa la commercializzazione di coppette di gelatina contenenti E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o E 418 gomma di gellano.

2. È sospeso l'impiego di E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o di E 418 gomma di gellano nelle coppette di gelatina.

3. È sospesa l'importazione di coppette di gelatina contenenti E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o E 418 gomma di gellano.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2004

che modifica la decisione 2003/526/CE con riguardo all'inclusione della Slovacchia tra gli Stati membri cui si applicano alcune misure di controllo concernenti la peste suina classica

[notificata con il numero C(2004) 1389]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/375/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla comparsa della peste suina classica in talune zone frontaliere degli Stati membri, la Commissione ha adottato, tra l'altro, la decisione 2003/526/CE ⁽³⁾ che ha stabilito alcune ulteriori misure di controllo riguardanti tale epizoozia.
- (2) La presenza della peste suina classica nei suini selvatici in talune zone della Slovacchia rende necessarie misure comunitarie concernenti questo nuovo Stato membro. Tali misure devono tener conto del fatto che le zone interessate della Slovacchia non confinano con le zone infette di altri Stati membri.
- (3) Le misure stabilite dalla presente decisione non ostano all'applicazione del piano di eradicazione nella zona della Slovacchia infetta da peste suina classica, conformemente all'articolo 16 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽⁴⁾.

(4) Alla luce dell'attuale situazione epizootica in Slovacchia, è opportuno includere tale paese tra gli Stati membri cui si applicano alcune misure di controllo concernenti la peste suina classica.

(5) Occorre pertanto modificare conformemente la decisione 2003/526/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/526/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«1. la Germania, la Francia, il Lussemburgo e la Slovacchia (nel prosieguo "gli Stati membri interessati") provvedono affinché non vengano spediti suini dai rispettivi territori, a meno che:»
- 2) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e previa approvazione dello Stato membro di destinazione, la Germania, la Francia e il Lussemburgo possono autorizzare la spedizione di suini provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte I dell'allegato verso altre aziende o macelli situati nelle zone di un altro Stato membro elencate nella parte I dell'allegato, a condizione che i suini provengano da un'azienda in cui:»
- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46, da ultimo modificata dalla decisione 2004/283/CE (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 70).

⁽⁴⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte I

Zone della Germania, della Francia e del Lussemburgo di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8

1. Germania:

A) Renania Settentrionale-Vestfalia:

- nella circoscrizione (Kreis) Euskirchen: i comuni Schleiden, Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel, Euskirchen, Hellenthal, Kall; Mechernich, Nettersheim e Zuelpich,
- nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Sieg; i comuni Rheinbach, Swisttal e Meckenheim,
- città di Aachen,
- nella circoscrizione (Kreis) Aachen: Monschau, Stollberg, Simmerath e Roetegen,
- nella circoscrizione (Kreis) Dueren: Heimbach, Nideggen, Huertgenwald e Langerwehe.

B) Renania Palatinato:

- le circoscrizioni (Kreise): Ahrweiler, Bad Dürkheim, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Donnersbergkreis e Südliche Weinstraße,
- nella circoscrizione (Kreis) Trier-Saarburg: la zona ad est del fiume Saar,
- nella circoscrizione (Kreis) Mayen-Koblenz: la zona ad ovest del fiume Reno,
- le città di: Alzey, Landau, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer e Trier,
- nella città di Koblenz: la zona ad ovest del fiume Reno,
- nella circoscrizione (Kreis) Birkenfeld: i comuni Baumholder e Truppenübungsplatz Baumholder, Birkenfeld, Rhaunen; nel comune Herrstein: le località di Allenbach, Bruchweiler, Kempfeld, Langweiler, Sensweiler e Wirschweiler,
- nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Hunsrück-Kreis: i comuni Boppard, Verbandsgemeinde Emmelshausen, Kastellaun, Kirchberg; nel comune Rheinböllen: le località di Benzweiler, Kisselbach, Liebshausen e Steinbach; i comuni Simmern e St.-Goar-Oberwesel,
- nella circoscrizione (Kreis) Alzey-Worms: le località Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bernersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bernersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, i comuni Monsheim e Alzey,
- nella circoscrizione (Kreis) Bad Kreuznach: le località Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg e Frei-Laubersheim,
- nella circoscrizione (Kreis) Germersheim: i comuni Lingenfeld, Bellheim e Germersheim,
- nella circoscrizione (Kreis) Kaiserslautern: i comuni Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau; le località Hütschenhausen, Ramstein-Miesenbach, Steinwenden e Kottweiler-Schwanden,
- nella circoscrizione (Kreis) Kusel: le località Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach e Bosenbach,
- nella circoscrizione (Kreis) Ludwigshafen: i comuni Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg e Altrip,
- nella circoscrizione (Kreis) Südwestpfalz: i comuni Wald Fischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen; le località Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben e Knopp-Labach.

C) Saar:

- nella circoscrizione (Kreis) Merzig-Wadern: i comuni Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen e Wadern,
- nella circoscrizione (Kreis) Saarlouis: i comuni Dillingen, Bous, Ens Dorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz e Saarlouis,
- nella circoscrizione (Kreis) Sankt Wendel: i comuni Nonnweiler, Nohfelden e Tholey.

2. Francia:

- il territorio del dipartimento della Moselle situato: i) a nord del fiume Mosella dalla città di Thionville fino al confine con il Lussemburgo; e ii) ad est dell'autostrada A31 dalla città di Thionville fino al confine con il Lussemburgo,
- il territorio dei dipartimenti del Bas-Rhin e della Moselle situato: i) ad ovest della strada D 264 dal confine con la Germania (Wissembourg) fino a Soultz-sous-Forêts; ii) a nord della strada D 28 da Soultz-sous-Forêts a Reichshoffen (l'intero territorio del comune di Reichshoffen rientra in tale zona); iii) ad est della strada D 62 da Reichshoffen a Bitche e poi ad est della strada D 35 da Bitche al confine con la Germania (ad Ohrenthal); iv) a sud del confine con la Germania da Ohrenthal a Wissembourg.

3. Lussemburgo: l'intero territorio del Lussemburgo.

Parte II

Zone della Slovacchia di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8:

I distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava); Levice (compreso il distretto di Levice); Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topolčany (compreso il distretto di Topolčany); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno).»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2004

relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 1970:2000 «Letti regolabili per disabili — Requisiti e metodi di prova» in applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 1290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/376/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 98/79/CE ⁽²⁾,visto il parere del comitato permanente istituito in forza dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽³⁾, come modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 della direttiva 93/42/CEE stabilisce che i dispositivi medici possono essere immessi in commercio e messi in servizio soltanto se, usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone.
- (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 93/42/CEE i dispositivi medici si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 se soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (3) Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) La Germania ha notificato un'obiezione formale nei confronti della norma armonizzata EN 1970:2000 «Letti regolabili per disabili — Requisiti e metodi di prova», adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) nel 2000 il cui numero di riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 novembre 2001 ⁽⁵⁾, sostenendo che tale paragrafo non è pienamente conforme ai requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE, in particolare a quelli relativi alla protezione

contro i rischi elettrici e che, in determinati casi, si potrebbe verificare una situazione di pericolo, tale da causare la morte o lesioni gravi.

- (5) Dalle informazioni ottenute nel quadro della consultazione delle autorità nazionali non emerge alcuna prova specifica di un rischio di incendio nei letti d'ospedale in altri Stati membri.
- (6) La Francia ha riferito di recente diversi casi di incidenti relativi a letti d'ospedale, le cui cause esatte, tuttavia, non sono state stabilite.
- (7) Non è pertanto dimostrato che, in linea di massima, la norma armonizzata EN 1970:2000 non sia conforme ai requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE. È tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sulla norma EN 60601-2-38 «Apparecchi elettromedicali. particolari di sicurezza di letti per ospedale azionati elettricamente»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 1970:2000 «Letti regolabili per disabili — Requisiti e metodi di prova», adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 21 giugno 2000 e pubblicata per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 novembre 2001, non è soppresso dall'elenco delle norme pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La rispondenza alla norma continua pertanto a conferire la presunzione di conformità alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/42/CEE a condizione che si ottemperi alla misura di cui all'articolo 2.

Articolo 2

La precisazione che figura nell'allegato I, relativa alla norma EN 1970, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU C 319 del 14.11.2001, pag. 10.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nota relativa alla direttiva 93/42/CEE, per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:

Precisazione della Commissione relativa alla norma EN 1970:2000 «Letti regolabili per disabili — Requisiti e metodi di prova» pubblicata nella GU C 319 del 14 novembre 2001

Si constata che nella norma europea EN 1970 «Letti per disabili» le questioni specifiche connesse alla sicurezza elettrica sono coperte con il rimando alla norma EN 60601-1 «Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza».

È tuttavia importante fare altresì riferimento alla norma particolare associata, EN 60601-2-38 «Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza di letti per ospedale azionati elettricamente» e applicare tali disposizioni particolari in materia di sicurezza elettrica in associazione con la norma EN 1970 per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici.

È altresì riconosciuto, in considerazione delle esigenze di sicurezza elettrica per il tipo di letti di cui alla norma EN 1970, che la norma si applichi ai letti utilizzati sia in ambiente ospedaliero che al di fuori di esso.

Il CEN/CENELEC è invitato a presentare un emendamento della norma EN 1970 per includervi le precisioni di cui sopra.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 292 del 30 ottobre 1998)

A pagina 235, codice NC 2834 21 00, nella quarta colonna:

anziché: «6»,

leggi: «5,5».

A pagina 553:

codice NC 7603 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,1»,

leggi: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,3»,

leggi: «5».

A pagina 555, codice NC 7610 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «6,2»,

leggi: «6».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 292 del 28 ottobre 1999)

A pagina 256, codice NC 2834 21 00, nella quarta colonna:

anziché: «6»,

leggi: «5,5».

A pagina 567:

codice NC 7603 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,1»,

leggi: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella quarta colonna:

anziché: «5,3»,

leggi: «5».

A pagina 569, codice NC 7610 10 00, nella quarta colonna:

anziché: «6,2»,

leggi: «6».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 264 del 18 ottobre 2000)

A pagina 210, codice NC 2834 21 00, nella terza colonna:

anziché: «6»,

leggi: «5,5».

A pagina 497:

codice NC 7603 10 00, nella terza colonna:

anziché: «5,1»,

leggi: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella terza colonna:

anziché: «5,3»,

leggi: «5».

A pagina 499, codice NC 7610 10 00, nella terza colonna:

anziché: «6,2»,

leggi: «6».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 279 del 23 ottobre 2001)

A pagina 214, codice NC 2834 21 00, nella terza colonna:

anziché: «6»,

leggi: «5,5».

A pagina 512:

codice NC 7603 10 00, nella terza colonna:

anziché: «5,1»,

leggi: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella terza colonna:

anziché: «5,3»,

leggi: «5».

A pagina 514, codice NC 7610 10 00, nella terza colonna:

anziché: «6,2»,

leggi: «6».

Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2004 della Commissione, del 15 aprile 2004, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 16 aprile 2004)

A pagina 3, al primo considerando e all'articolo 1:

anziché: «regolamento (CE) n. 2214/2003»,

leggi: «regolamento (CE) n. 265/2004».

A pagina 3, nella nota a piè di pagina 3:

anziché: «GU L 332 del 19.12.2003, pag. 7»,

leggi: «GU L 46 del 17.2.2004, pag. 15».
